



UFFICIO AFFARI GENERALI
 Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie
 AS

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0028451 / 2013

Data: 05/08/2013

Rep: Decreti rettorali

Num: 1108 / 2013

IL RETTORE

VISTA: la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e, in particolare, l'articolo 6 – “Autonomia delle università”;

VISTA: la legge 30 dicembre 2010 n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett.c;

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2013, n. 2711, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 13 e 43;

VISTO: il proprio decreto 4 ottobre 2011, n.12219 con il quale è stata nominata una commissione per redigere il testo del Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA: la disposizione direttoriale 11 ottobre 2011, n. 12497, così come integrata con disposizione direttoriale in data 12 dicembre 2012, n. 16042, con la quale è stato individuato lo staff di funzionari incaricati di supportare i lavori della predetta commissione;

VISTA: la delibera n.13 del 19 dicembre 2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato un'interpretazione autentica dell'articolo 13 dello Statuto nel senso che l'approvazione del suddetto regolamento è di sua esclusiva competenza;

VISTA: la delibera n.68 del 13 marzo 2013 con la quale il Senato accademico ha approvato il testo definitivo del regolamento in questione, apportandovi ulteriori modifiche;

VISTA: la nota 7 maggio 2013, n.15605 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il regolamento citato per i controlli previsti dalla citata L.168/1989;

DATO ATTO: che con il 15 luglio scorso è decorso il termine di legge del silenzio-assenso, in quanto il Ministero non ha effettuato entro la data suddetta alcun rilievo di legittimità e/o di merito al regolamento;

RITENUTO: pertanto, che sia stato compiuto correttamente il procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'emanazione del nuovo Regolamento Generale di Ateneo;

RILEVATA: inoltre l'opportunità di apportare alcune modifiche tecniche che si rendono necessarie ai fini del coordinamento generale con la normativa vigente;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto dell'Università di Pisa, è emanato il Regolamento Generale di Ateneo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Massimo Augello

M. Augello

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO

INDICE

TITOLO I – *FINALITA'*

- Articolo 1 – *Oggetto*
- Articolo 2 – *Definizioni*

TITOLO II – *DISCIPLINA ELETTORALE*

CAPO I – *Norme comuni*

- Articolo 3 – *Indizione delle elezioni*
- Articolo 4 – *Sistema e modalità di voto*
- Articolo 5 – *Elettorato attivo e passivo*
- Articolo 6 – *Elenchi degli aventi diritto al voto*
- Articolo 7 – *Commissione elettorale centrale*
- Articolo 8 – *Commissione di seggio*
- Articolo 9 – *Proclamazione risultati elettorali*
- Articolo 10 – *Modalità di nomina delle rappresentanze*
- Articolo 11 – *Incompatibilità*
- Articolo 12 – *Reclami*
- Articolo 13 – *Decadenza dalla carica*
- Articolo 14 – *Rieleggibilità*
- Articolo 15 – *Propaganda elettorale*

CAPO II – *Elezioni del rettore*

- Articolo 16 – *Oggetto e sistema elettorale*
- Articolo 17 – *Termini della procedura elettorale*
- Articolo 18 – *Elettorato attivo e passivo*
- Articolo 19 – *Candidature*
- Articolo 20 – *Svolgimento delle elezioni*
- Articolo 21 – *Commissione di seggio*
- Articolo 22 – *Nomina e mandato*
- Articolo 23 – *Decadenza dalla carica e sostituzione*
- Articolo 24 – *Reclami*

CAPO III – *Elezioni delle rappresentanze personale docente e tecnico amministrativo nel senato accademico*

- Articolo 25 – *Oggetto e sistema elettorale*
- Articolo 26 – *Termini della procedura elettorale*
- Articolo 27 – *Elettorato attivo e passivo*
- Articolo 28 – *Candidature*
- Articolo 29 – *Preferenze esprimibili*
- Articolo 30 – *Mancata presentazione candidature*
- Articolo 31 – *Quorum per la validità delle elezioni*
- Articolo 32 – *Risultati elettorali*
- Articolo 33 – *Mandato*
- Articolo 34 – *Decadenza dalla carica e sostituzioni*

CAPO IV – Elezioni dei componenti interni del consiglio di amministrazione

- Articolo 35 – *Oggetto e sistema elettorale*
- Articolo 36 – *Termini della procedura elettorale*
- Articolo 37 – *Elettorato attivo e passivo*
- Articolo 38 – *Preferenze esprimibili*
- Articolo 39 – *Quorum per la validità delle elezioni*
- Articolo 40 – *Risultati elettorali*
- Articolo 41 – *Mandato*
- Articolo 42 – *Decadenza dalla carica e sostituzioni*

CAPO V – Elezioni rappresentanze studentesche

- Articolo 43 – *Oggetto*
- Articolo 44 – *Rappresentanze*
- Articolo 45 – *Elettorato attivo e passivo*
- Articolo 46 – *Elenchi dei votanti*
- Articolo 47 – *Sistema elettorale*
- Articolo 48 – *Presentazione delle liste elettorali*
- Articolo 49 – *Rappresentanti di lista*
- Articolo 50 – *Propaganda*
- Articolo 51 – *Svolgimento delle elezioni*
- Articolo 52 – *Modalità di voto*
- Articolo 53 – *Casi di nullità*
- Articolo 54 – *Quorum per la validità delle elezioni*
- Articolo 55 – *Seggi elettorali*
- Articolo 56 – *Operazioni di voto*
- Articolo 57 – *Scrutinio*
- Articolo 58 – *Risultati elettorali*
- Articolo 59 – *Rappresentanza nel Nucleo di valutazione*
- Articolo 60 – *Mandato*
- Articolo 61 – *Incompatibilità*
- Articolo 62 – *Decadenza dalla carica e sostituzioni*
- Articolo 63 – *Reclami*

CAPO VI – Elezioni componenti Commissioni scientifiche di area

- Articolo 64 – *Oggetto e sistema elettorale*
- Articolo 65 – *Elettorato attivo e passivo*
- Articolo 66 – *Elenchi degli eleggibili*
- Articolo 67 – *Preferenze esprimibili*
- Articolo 68 – *Quorum per la validità delle elezioni*
- Articolo 69 – *Risultati elettorali*
- Articolo 70 – *Mandato*
- Articolo 71 – *Incompatibilità*
- Articolo 72 – *Decadenza dalla carica e sostituzioni*

CAPO VII – Elezioni rappresentanti nel consiglio di dipartimento (personale tecnico-amministrativo, dottorandi e specializzandi, assegnisti di ricerca)

- Articolo 73 – *Oggetto e sistema elettorale*
- Articolo 74 – *Elettorato attivo e passivo*
- Articolo 75 – *Rappresentanze*
- Articolo 76 – *Candidature e quorum per la validità delle elezioni*
- Articolo 77 – *Preferenze esprimibili*

- Articolo 78 – *Modalità di voto*
- Articolo 79 – *Risultati elettorali*
- Articolo 80 – *Mandato*
- Articolo 81 – *Decadenza dalla carica e sostituzioni*

TITOLO III – ORGANI COLLEGIALI

CAPO I – Senato accademico e consiglio di amministrazione - Commissioni miste

- Articolo 82 – *Calendario delle adunanze*
- Articolo 83 – *Convocazione e ordine del giorno*
- Articolo 84 – *Schema di deliberazione*
- Articolo 85 – *Validità delle sedute*
- Articolo 86 – *Poteri del presidente*
- Articolo 87 – *Funzioni di segretario verbalizzante*
- Articolo 88 – *Diritto di iniziativa*
- Articolo 89 – *Interrogazione*
- Articolo 90 – *Mozione*
- Articolo 91 – *Proposta di delibera*
- Articolo 92 – *Emendamento*
- Articolo 93 – *Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza*
- Articolo 94 – *Decadenza*
- Articolo 95 – *Partecipazione alle sedute*
- Articolo 96 – *Comunicazioni*
- Articolo 97 – *Discussione e modalità di voto*
- Articolo 98 – *Esecutività delle deliberazioni*
- Articolo 99 – *Verbale delle sedute*
- Articolo 100 – *Pubblicità degli atti*
- Articolo 101 – *Commissioni permanenti senato accademico e consiglio di amministrazione*
- Articolo 102 – *Altre commissioni*
- Articolo 103 – *Composizione delle commissioni permanenti*
- Articolo 104 – *Funzioni del presidente*
- Articolo 105 – *Decadenza*
- Articolo 106 – *Segreteria di supporto*

CAPO II – Commissioni scientifiche di area: composizione e funzionamento

- Articolo 107 – *Oggetto e finalità*
- Articolo 108 – *Composizione*
- Articolo 109 – *Presidente e segretario*
- Articolo 110 – *Convocazione*
- Articolo 111 – *Validità delle riunioni e deliberazioni*

CAPO III – Commissioni paritetiche: modalità di individuazione dei componenti

- Articolo 112 – *Numero, composizione e modalità di individuazione dei componenti della commissione paritetica del dipartimento, della commissione paritetica della scuola, della commissione paritetica del corso di studio*

CAPO IV – Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti e per la costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

- Articolo 113 – *Regolamento del Consiglio degli Studenti*
- Articolo 114 – *Regolamento Comitato Unico di Garanzia*

TITOLO IV – STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

- Articolo 115 – *Finalità*

CAPO I – Dipartimenti

- Articolo 116 – *Il dipartimento*
- Articolo 117 – *Procedura per l'istituzione e la disattivazione del dipartimento*
- Articolo 118 – *Modifica settori scientifico-disciplinari*
- Articolo 119 – *Afferenza del personale docente al dipartimento*
- Articolo 120 – *Corsi di studio interdipartimentali*
- Articolo 121 – *Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del dipartimento*

CAPO II – Scuole interdipartimentali

- Articolo 122 – *Scuole interdipartimentali*
- Articolo 123 – *Procedura per l'istituzione e la disattivazione della scuola*
- Articolo 124 – *Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento della scuola*

CAPO III – Centri

Sezione I – Centri di ateneo

- Articolo 125 – *Tipologie*
- Articolo 126 – *Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro*
- Articolo 127 – *Organi del centro*
- Articolo 128 – *Verifica attività del centro*
- Articolo 129 – *Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del centro*

Sezione II – Centri interdipartimentali

- Articolo 130 – *Tipologie*
- Articolo 131 – *Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro*
- Articolo 132 – *Modalità per adesione e recesso dal centro*
- Articolo 133 – *Organi del centro*
- Articolo 134 – *Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del centro*
- Articolo 135 – *Eventuale attribuzione dell'autonomia gestionale e amministrativa*

Sezione III – Altri centri e organismi associativi

- Articolo 136 – *Centri interuniversitari, consorzi e altri organismi associativi*

TITOLO V – SISTEMI DI ATENEO

- Articolo 137 – *Oggetto*

CAPO I – Sistema Bibliotecario di Ateneo

- Articolo 138 – *Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)*
- Articolo 139 – *Organi*
- Articolo 140 – *Il Presidente*
- Articolo 141 – *Il Comitato di indirizzo e di controllo*
- Articolo 142 – *Organizzazione dello SBA*
- Articolo 143 – *Il coordinatore organizzativo dello SBA*
- Articolo 144 – *Il polo bibliotecario*
- Articolo 145 – *Organi del polo*

- Articolo 146 – *Responsabile bibliotecario di polo*
- Articolo 147 – *Norma di coordinamento*

CAPO II – Sistema Museale di Ateneo

- Articolo 148 – *Sistema Museale di Ateneo (SMA)*
- Articolo 149 – *Organi*
- Articolo 150 – *Il presidente*
- Articolo 151 – *Il comitato di indirizzo e di controllo*
- Articolo 152 – *Organizzazione dello SMA*
- Articolo 153 – *Il coordinatore organizzativo dello SMA*
- Articolo 154 – *Il polo museale*
- Articolo 155 – *Organi del polo*
- Articolo 156 – *Responsabile museale di polo*
- Articolo 157 – *Norma di coordinamento*

CAPO III – Sistema Informatico Dipartimentale

- Articolo 158 – *Sistema Informatico Dipartimentale (SID)*
- Articolo 159 – *Organi*
- Articolo 160 – *Il presidente*
- Articolo 161 – *Il comitato di indirizzo e di controllo*
- Articolo 162 – *Organizzazione del SID*
- Articolo 163 – *Il coordinatore organizzativo del SID*
- Articolo 164 – *Il polo informatico*
- Articolo 165 – *Organi del polo*
- Articolo 166 – *Responsabile informatico di polo*
- Articolo 167 – *Norma di coordinamento*

TITOLO VI – CONTROLLO REGOLAMENTI DELLE STRUTTURE

- Articolo 168 – *Procedura di controllo*

TITOLO VII – NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO I – Organizzazione interna

- Articolo 169 – *Oggetto*
- Articolo 170 – *Indirizzi per l'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo*

CAPO II – Dipartimento Integrato Interistituzionale (DIPINT)

- Articolo 171 – *DIPINT*

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 172 – *Norme transitorie*
- Articolo 173 – *Pubblicità ed entrata in vigore*

ALLEGATI:

Allegato 1 - Aree disciplinari e rispettivi settori scientifico-disciplinari

Allegato 2 - Elenco scuole interdipartimentali

Allegato 3 - Elenco dei centri di ateneo

Allegato 4 - Elenco dei centri interdipartimentali con autonomia gestionale e amministrativa

- Allegato 5 - Elenco dei centri interuniversitari, consorzi e altri organismi associativi
Allegato 6 - Elenco poli bibliotecari e dipartimenti di riferimento
Allegato 7 - Elenco poli museali e dipartimenti di riferimento
Allegato 8 - Elenco poli informatici e dipartimenti di riferimento

TITOLO I **FINALITA'**

Articolo 1 – Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 dello statuto di ateneo, il presente regolamento contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università di Pisa; in particolare contiene la disciplina elettorale relativa agli organi centrali di governo e agli altri organi collegiali, le norme relative alle modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie, i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'ateneo cui lo statuto rinvia.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "università", l'Università di Pisa;
 - b) per "statuto", lo statuto dell'Università di Pisa;
 - c) con l'espressione "personale docente", i professori e i ricercatori universitari;
 - d) con il termine "ricercatori", anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento e, ove non diversamente precisato, i ricercatori a tempo determinato;
 - e) con il termine "personale tecnico-amministrativo" anche i collaboratori ed esperti linguistici.

TITOLO II **DISCIPLINA ELETTORALE**

CAPO I **NORME COMUNI**

Articolo 3 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di cui al presente Titolo sono indette con decreto del rettore ad eccezione di quelle di cui ai successivi Capo II, Capo V, articolo 43, lett. h), per le quali si applicano le disposizioni particolari ivi previste.
2. Le elezioni, ad eccezione di quelle di cui al Capo V del presente Titolo, sono indette nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato.
3. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura.
4. Il provvedimento di indizione è reso pubblico con le modalità in uso nell'ateneo.

Articolo 4 – Sistema e modalità di voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Le elezioni di cui al presente Titolo, ad eccezione di quelle di cui al Capo V e Capo VII, si svolgono tramite procedura telematica.
3. Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante verifica di idoneo documento di riconoscimento o conoscenza personale da parte di almeno uno dei componenti del seggio;

- c) consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato o, nel caso di procedura non telematica, di una o più schede e della matita copiativa o della penna per l'espressione del voto;
- d) apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna del certificato elettorale o di una o più schede;
- e) espressione del voto secondo le modalità previste dalla procedura adottata:
 - I. in caso di procedura telematica, apertura da parte dell'elettore nella propria postazione di voto del proprio certificato e digitazione del codice personale e della chiave segreta di identificazione contenute nel certificato; espressione del voto mediante una o più preferenze tra i candidati (a cui è associato un numero progressivo) a seconda della tipologia di elezione o eventuale "scheda bianca" o l'opzione di rinuncia al voto. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non sono inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Al fine di terminare la sessione di voto all'elettore è richiesta un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà, a seguito della quale l'espressione di voto non è più modificabile, né revocabile.
 - II. in caso di procedura non telematica, espressione del voto e consegna di una o più schede chiuse a uno dei componenti del seggio per l'introduzione nell'apposita urna alla presenza dell'elettore; annotazione sul registro dei votanti da parte di uno dei componenti del seggio dell'avvenuta votazione e contestuale restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

4. I registri dei votanti non sono consultabili dai soggetti esterni alla commissione di seggio.

Articolo 5 – Elettorato attivo e passivo

1. L'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per ciascuna tipologia di elezione è stabilita dalle disposizioni contenute nei successivi Capi II, III, IV, V, VI e VII del presente Titolo.
2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data indicata nel provvedimento di indizione, salvo quanto diversamente previsto.
3. E' escluso dall'elettorato passivo:
 - a) il personale docente in regime di aspettativa ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del D.P.R. 382/80 o fuori ruolo ai sensi della vigente normativa nonché in regime di alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80;
 - b) il personale tecnico amministrativo comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
5. Ai fini dell'eleggibilità coloro che si candidano, ad eccezione delle rappresentanze studentesche, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 6 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Ove le elezioni si svolgano con la procedura telematica gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.
3. Per le elezioni di cui al Capo V e Capo VII del presente Titolo trovano applicazione le discipline specifiche ivi previste.

Articolo 7 – Commissione elettorale centrale

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto rettorale, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capo, di dirimere le questioni interpretative in materia elettorale con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione.
2. La commissione elettorale centrale comunica inoltre i risultati elettorali definitivi delle elezioni studentesche di cui al Capo V.

Articolo 8 – Commissione di seggio

1. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alle singole discipline elettorali, per ogni elezione è costituita una commissione di seggio composta da personale dell'Università e nominata con decreto rettorale, su proposta del direttore generale. Il decreto individua il presidente e il segretario.
2. La commissione di seggio è inoltre supportata da funzionari esperti delle procedure elettorali e delle procedure telematiche di votazione. Ove la procedura elettorale si svolga con il sistema del voto telematico la commissione deve essere costituita almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Non può far parte della commissione di seggio chi si presenta come candidato.
4. Per la validità delle operazioni elettorali deve essere presente almeno la maggioranza dei componenti la commissione, tra cui il presidente o il segretario.
5. Delle operazioni elettorali è redatto apposito verbale dalla commissione di seggio sottoscritto dal presidente e dal segretario.
6. Al termine delle operazioni elettorali il presidente di seggio provvede ad inviare al rettore, o al decano nel caso di elezioni del rettore, tutti gli atti relativi alla votazione per l'adozione degli atti consequenziali.

Articolo 9 – Proclamazione risultati elettorali

1. La proclamazione dei risultati elettorali e dei nominativi degli eletti avviene tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'ateneo.

Articolo 10 – Modalità di nomina delle rappresentanze

1. La nomina delle rappresentanze di cui ai successivi Capi III, IV, V, VI del presente Titolo è disposta con decreto rettorale, fatta eccezione per le rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio la cui nomina avviene con provvedimento del presidente del corso.

Articolo 11 – Incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalle singole discipline elettorali di cui ai successivi capi del presente Titolo, per i casi di incompatibilità si rinvia a quanto previsto dall'articolo 50 dello statuto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 12 – Reclami

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal successivo Capo II e Capo V del presente Titolo, i reclami concernenti le operazioni elettorali, compresi quelli relativi ad eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi dei votanti di cui al precedente articolo 6, devono essere presentati alla Commissione elettorale centrale entro sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici ovvero sono comunicati agli interessati.
3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi alla loro ricezione, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.

4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle relative notifiche, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre reclamo avverso le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Articolo 13 – Decadenza dalla carica

1. Lo status giuridico richiesto al momento delle elezioni deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, pena la decadenza dalla carica.
2. Per le cariche per le quali la normativa di ateneo prevede la formazione di una graduatoria, in caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio, di completamento del ciclo di studi e di rinuncia agli studi relativamente alle rappresentanze studentesche, o per qualsiasi altra causa di decadenza, subentra il primo dei non eletti della graduatoria stessa, definita secondo le modalità previste nelle singole discipline elettorali e ferme restando le disposizioni particolari ivi previste.
3. La norma di cui al precedente comma 2 si applica qualora la decadenza si verifichi nel corso della prima metà del mandato. Qualora la decadenza si verifichi nel periodo successivo, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono prevedere nei rispettivi regolamenti di procedere alla sostituzione dei decaduti dalla carica a seguito di elezioni suppletive.

Articolo 14 – Rieleggibilità

1. Il mandato dell'eletto ad una carica è rinnovabile per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per la carica di rettore, il cui mandato non è rinnovabile.
2. Ai fini della rieleggibilità ad una carica, un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

Articolo 15 – Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto delle libertà di manifestazione, di opinione e del pensiero. A tal fine l'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna e delle mailing-list dell'ateneo. Resta ferma la disciplina specifica prevista per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui al successivo Capo V.

CAPO II ELEZIONI DEL RETTORE

Articolo 16 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 16, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni del rettore.
2. La procedura per l'elezione del rettore si svolge sulla base della presentazione di candidature ufficiali, in uno o più turni di votazione, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 17 – Termini della procedura elettorale

1. La procedura elettorale di cui al presente Capo è indetta con provvedimento del decano dei professori ordinari dell'Università e deve essere completata entro sessanta giorni dalla data della riunione del corpo elettorale indicata nel provvedimento di indizione.
2. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato e comunque in termini tali da consentire l'inizio naturale del mandato.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore, la riunione del corpo elettorale deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.

Articolo 18 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori in ruolo;
- b) ai ricercatori a tempo indeterminato;
- c) ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
- d) ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
- e) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
- f) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di dipartimento.

2. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

Articolo 19 – Candidature

1. Le candidature alla carica di rettore devono essere presentate ufficialmente nel corso di un'apposita riunione del corpo elettorale, convocata e presieduta dal decano, da tenersi antecedentemente al primo turno elettorale.

2. Ciascuna candidatura deve essere successivamente formalizzata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali nei termini indicati nel provvedimento di indizione, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato. La candidatura è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta fino ad un massimo di ottanta elettori. Una volta raggiunto il numero massimo di sottoscrizioni consentito, non possono essere apposte ulteriori firme. La candidatura rimane valida anche in caso di ripetizione del primo turno, mantenendo invariate le sottoscrizioni a sostegno della candidatura medesima. Le firme apposte dagli elettori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) e lettera e) sono ponderate, ai fini del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20, commi 6 e 7. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata. Le candidature e le firme di sostegno, depositate presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, sono rese pubbliche sul sito web dell'ateneo.

3. In caso di ripetizione del primo turno di votazione, il decano convoca e presiede una nuova riunione del corpo elettorale nel corso della quale possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi; in tale riunione un candidato può ritirare ufficialmente la propria candidatura presentando al decano stesso una dichiarazione di rinuncia scritta.

Articolo 20 – Svolgimento delle elezioni

1. La procedura per l'elezione del rettore si svolge secondo le modalità indicate ai commi seguenti.

2. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e se vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili.

3. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente

votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le modalità di cui ai successivi commi. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui all'articolo 19 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al presente articolo.

4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

5. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

6. Il voto degli elettori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato nella misura di un voto ogni due voti espressi, con arrotondamento al multiplo superiore.

7. Il voto degli elettori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), ad eccezione dei rappresentanti in senato accademico che hanno voto pieno, ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni sette voti espressi, con arrotondamento al multiplo più vicino a quello superiore.

8. Il calcolo dei voti esprimibili è effettuato sommando al numero degli elettori di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), d), e) - limitatamente ai rappresentanti in senato accademico - ed f), il numero degli elettori di cui alla lettera c) del medesimo articolo, diviso per due e arrotondato all'intero superiore nonché il numero degli elettori di cui alla lettera d) del medesimo articolo, diviso per sette e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche ponderato secondo quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7.

Articolo 21 – Commissione di seggio

1. La commissione di seggio è nominata con provvedimento del decano fra coloro che hanno l'elettorato attivo in rappresentanza di tutte le categorie dell'ateneo. In particolare, essa è composta da:

- a) un professore ordinario, con funzioni di presidente;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore;
- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- e) uno studente.

Articolo 22 – Nomina e mandato

1. Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

2. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 240/2010.

Articolo 23 – Decadenza dalla carica e sostituzione

1. Le dimissioni dalla carica di rettore sono presentate al Ministro e contestualmente comunicate al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

2. In caso di cessazione dalla carica di rettore per qualsiasi altra causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura a rettore, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 24 – Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al decano entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono ad eccezione dei reclami avverso eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, che devono essere segnalate al decano entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Sui reclami decide, nei due giorni successivi alla loro ricezione, la Commissione elettorale centrale dandone immediata notificazione all'interessato.
4. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

CAPO III

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 25 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 20, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel senato accademico:
 - a) diciotto componenti in rappresentanza del personale docente, ripartiti in numero di tre per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'articolo 22, comma 14, dello statuto. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale uno deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;
 - b) due componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo.
2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1 si svolgono in unico turno sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

Articolo 26 – Termine della procedura elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.

Articolo 27 – Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui al medesimo articolo. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta, per ciascun settore culturale:
 - a) ai direttori dei dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, per l'elezione della rappresentanza dei direttori;
 - b) ai docenti a tempo pieno afferenti ai dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato con esclusione di coloro che ricoprono la carica di direttore di dipartimento, per l'elezione della restante rappresentanza del personale docente.
2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico

amministrativo in servizio a tempo indeterminato alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

4. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.

Articolo 28 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione delle rappresentanze di cui all'articolo 25, lettere a) e b), devono essere presentate ufficialmente in un'apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 25, lett. a), devono essere presentate, per ciascun settore culturale, candidature distinte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, punti 1) e 2).

3. Per i collegi elettorali di cui all'articolo 27, comma 1, del presente Capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal direttore generale.

4. Le candidature presentate nelle riunioni dei collegi elettorali, devono essere successivamente perfezionate, con una delle seguenti modalità:

a) il candidato può presentarsi direttamente presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali per sottoscrivere e depositare la propria candidatura, munito di un documento di riconoscimento, demandando all'ufficio la raccolta delle relative sottoscrizioni di sostegno. Gli elettori che intendono sostenere la candidatura con la propria sottoscrizione, sono tenuti a presentarsi presso la stessa sede e con le stesse modalità sopra indicate;

b) il candidato può provvedere personalmente alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla propria candidatura, previo accertamento dell'identità dei sostenitori firmatari, e alla loro presentazione contestualmente alla dichiarazione di candidatura, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'ateneo. L'operazione di presentazione della documentazione può essere effettuata da altra persona appositamente delegata dal candidato, purché munita della copia di un documento d'identità dello stesso.

5. In entrambi i casi ciascuna dichiarazione di candidatura deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci elettori facenti parte dello stesso collegio elettorale del candidato. Ciascun elettore non può sottoscrivere, a pena di nullità delle sottoscrizioni, più di una candidatura per ciascuna votazione. Dopo il relativo controllo sulla loro regolarità, le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito dell'ateneo.

Articolo 29 – Preferenze esprimibili

1. L'elezione della componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), avviene, per ciascun settore culturale, attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e una riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.

2. In ogni caso per ciascuna espressione di voto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 30 – Mancata presentazione di candidature

1. La mancata presentazione di candidature per ciascuna componente nei modi e termini di cui all'articolo 28 non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione dell'organo.

Articolo 31 – Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

2. Se in uno o più dei collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione è ripetuta nei dodici mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.

3. La mancata designazione di rappresentanti per ciascuna specifica componente, così come individuate all'articolo 25, lettere a) e b), non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 32 – Risultati elettorali

1. Per ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, fermo restando che per l'elezione della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), sono predisposte due distinte graduatorie, una per la componente rappresentativa dei direttori di dipartimento, l'altra per la componente rappresentativa del personale docente che non ricopre tale carica, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per la componente rappresentativa dei docenti che non ricoprono la carica di direttore di dipartimento, gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del senato accademico; in ogni caso il rettore provvede ad indire nuove elezioni salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

Articolo 33 – Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 25 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente; il mandato dei ricercatori a tempo determinato termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i ricercatori a tempo determinato.

Articolo 34 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a quello di professore ovvero dal ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, qualora la nuova posizione acquisita dall'interessato sia in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32, comma 2 del presente Capo. Costituisce inoltre motivo di decadenza la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di direttore di dipartimento. Costituisce altresì motivo di decadenza per entrambe le componenti di cui allo stesso articolo 25, comma 1, lettere a) e b), la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo secondo quanto previsto all'articolo 96 del Capo I del Titolo III del presente regolamento.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1:

- l'eletto per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo 32, comma 2, del presente capo. Nel caso in cui non vi siano altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato;

- l'eletto per la componente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. b), viene sostituito a seguito di una nuova procedura elettorale indetta dal rettore salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

CAPO IV

ELEZIONI DEI COMPONENTI INTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 35 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni di cinque componenti interni del consiglio di amministrazione, di cui:

- a) quattro componenti individuati tra professori e ricercatori dell'ateneo a tempo indeterminato;
- b) un componente appartenente al personale tecnico amministrativo dell'ateneo a tempo indeterminato.

2. Le elezioni dei componenti di cui al comma 1 si svolgono sulla base della presentazione di candidature ufficiali definite dal senato accademico in conformità alla disciplina statutaria e regolamentare interna.

Articolo 36 – Termini della procedura elettorale

1. Le elezioni di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 37 – Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 35, comma 1, lettera a), l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inseriti nella rosa dei candidati definita dal senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

2. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 35, comma 1, lettera b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inserito nella rosa dei candidati definita dal senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

Articolo 38 – Preferenze esprimibili

1. Per l'elezione dei componenti di cui al presente Capo ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

Articolo 39 – Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

2. Se in uno o in entrambi i collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta entro sei mesi dalla conclusione del procedimento elettorale.

3. La mancata designazione elettiva di uno o più componenti così come individuati all'articolo 35 non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del consiglio sia almeno pari a sei.

Articolo 40 – Risultati elettorali

1. Per ciascuna componente risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
2. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

Articolo 41 – Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui all'articolo 35 dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 42 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo secondo quanto previsto all'articolo 96 del Capo I del Titolo III del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. In ogni caso i sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

CAPO V

DISCIPLINA PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Articolo 43 – Oggetto

1. Il presente Capo disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi:
 - a) Senato Accademico;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari (CUS);
 - d) Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (ARDSU);
 - e) componente elettiva nel Consiglio degli studenti;
 - f) consigli dei dipartimenti;
 - g) consigli dei corsi di studio;
 - h) Nucleo di valutazione.

Articolo 44 – Rappresentanze

1. Il numero delle rappresentanze da eleggere negli organi di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) dell'articolo 43 è stabilito secondo quanto indicato ai seguenti commi del presente articolo.
2. Nel senato accademico il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a quattro; nel consiglio di amministrazione è pari a due; nel consiglio degli studenti è pari a 25; nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari (CUS) è pari a due; nel consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (ARDSU) è pari a sette.
3. Nel Consiglio degli studenti il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'articolo 22, comma 14, comma 2 dello statuto è determinato, al momento dell'indizione delle elezioni, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti ai dipartimenti del settore culturale.

4. Nei consigli di dipartimento il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio (laurea e laurea magistrale) da eleggere è pari al quindici per cento di tutti i componenti del consiglio, arrotondato all'intero superiore.

5. Nei consigli dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a sei; tale numero è elevato a otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille. Nei consigli di corso di laurea magistrale il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a quattro; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. Nei consigli dei corsi di studio aggregati il numero totale dei rappresentanti degli studenti eleggibili è pari alla somma dei rappresentanti eleggibili nei singoli corsi di studio facenti parte dell'aggregazione.

Articolo 45 – Elettorato attivo e passivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 44 hanno diritto al voto gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'ateneo nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Hanno inoltre diritto al voto gli studenti in regola con il pagamento delle tasse che sono preiscritti ad un corso di laurea magistrale o comunque quelli che sono iscritti ai corsi di transizione per acquisire l'accesso ad un corso di laurea magistrale.

2. Per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 44 sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno ad un corso di studio dell'ateneo che non sono stati rappresentanti nell'organo accademico negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Sono inoltre eleggibili gli studenti in regola con il pagamento delle tasse che sono preiscritti ad un corso di laurea magistrale ed hanno acquisito i requisiti necessari per il relativo accesso.

3. Per l'elezione dei rappresentanti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione hanno inoltre diritto all'elettorato attivo e passivo gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che si costituiranno in unico collegio elettorale con gli studenti di cui ai commi 1 e 2. Sono esclusi dal solo elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga.

4. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli studenti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo, sono suddivisi in un numero di collegi pari al numero dei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'articolo 22, comma 14, dello statuto e in base all'afferenza dei singoli corsi ai dipartimenti, o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

5. Per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai corsi di studio afferenti ai relativi dipartimenti, o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

6. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Qualora i consigli di corso di studio risultino aggregati, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai medesimi corsi, riuniti in un unico collegio elettorale.

Articolo 46 – Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell'ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi possono essere segnalate da qualunque membro del corpo elettorale secondo le modalità ed i termini indicati all'articolo 63. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno stesso delle votazioni.

Articolo 47 – Sistema elettorale

1. L'elezione delle rappresentanze di cui all'articolo 43, lett. a), b), c), d), e), f), g) si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti, tranne che nei casi

seguenti, per i quali l'elezione si svolge sulla base di candidature individuali con sistema di voto maggioritario:

- corsi di laurea che non raggiungono i 200 iscritti;
- corsi di laurea magistrale che non raggiungono gli 80 iscritti;
- corsi aggregati e le lauree magistrali a ciclo unico che non raggiungono i 280 iscritti.

Articolo 48 – Presentazione delle liste elettorali

1. Possono presentare le liste elettorali gli studenti in possesso di elettorato attivo per ciascun organo da eleggere secondo quanto indicato all'articolo 45 del presente Capo.
2. Ciascuna lista, comprendente le candidature e le relative sottoscrizioni di sostegno, deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) che deve consegnare, entro la data fissata dal provvedimento di indizione delle elezioni, una dichiarazione di presentazione della lista, dal medesimo sottoscritta. All'atto della presentazione, in caso di assenza o impedimento del presentatore della lista, la dichiarazione può essere depositata da altra persona, purché munita di apposita delega e di copia del documento d'identità del presentatore assente, pena la non accettazione della stessa. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di cinquanta caratteri atti ad identificare la lista;
 - b) il nominativo del presentatore di lista con indicato recapito personale ai fini di eventuali comunicazioni;
 - c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista, anche al fine di assicurare le eventuali sostituzioni;
 - d) le dichiarazioni di accettazione di candidature di ciascun candidato;
 - e) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
3. Il presentatore di lista e i sottoscrittori devono essere titolari dell'elettorato attivo dell'organo.
4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta, a pena nullità della stessa,
 - per l'elezione dei rappresentanti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari (CUS) e nel consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (ARDSU), da un minimo di cento ad un massimo di duecento studenti aventi diritto al voto nel relativo organo;
 - per l'elezione dei rappresentanti nel consiglio degli studenti, da un minimo di cinquanta ad un massimo di cento studenti aventi diritto al voto per ciascun collegio elettorale;
 - per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento, da un minimo di venti ad un massimo di quaranta studenti aventi diritto al voto;
 - per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio, da un minimo di dieci ad un massimo di venti studenti aventi diritto al voto.
5. Le dichiarazioni di candidatura, così come le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti, sono raccolte avvalendosi dell'autocertificazione di cui alla normativa vigente. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza e numero di matricola.
6. Ogni studente può sostenere una sola lista per ciascun organo; qualora sottoscriva per più liste, è valida la sola firma relativa alla lista che sia stata depositata per prima.
7. Lo studente che presenta la propria candidatura per una lista non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista per la quale si è candidato; qualora ciò si verifichi, la sottoscrizione di appoggio alla lista è nulla.
8. Nei casi per i quali non è prevista la presentazione di liste ai sensi dell'articolo 47, comma 1, è consentita la presentazione di candidature individuali. Ciascun candidato, o un suo delegato munito di copia del documento d'identità del candidato e sottoscritto dallo stesso, deve consegnare, entro la data fissata dal provvedimento di indizione delle elezioni, una dichiarazione di accettazione di candidatura. Ciascun candidato può indicare, a propria discrezione, il riferimento ad una delle liste

presentate per le elezioni nel consiglio di dipartimento a cui afferisce il proprio corso di studio, previo consenso del presentatore della lista candidata.

9. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di appoggio alla lista è effettuato dalla commissione elettorale centrale.

10. Avverso le decisioni assunte dalla commissione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla stessa commissione entro due giorni dalla notifica ai presentatori della lista.

11. Ultimate le operazioni di controllo, le liste e i nominativi di tutti i candidati ammessi alla competizione elettorale sono resi pubblici sul sito web dell'ateneo nonché su appositi manifesti affissi ai seggi elettorali.

12. Nel corso della competizione elettorale una lista elettorale può essere ritirata mediante apposita richiesta da parte del presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata agli uffici competenti per le procedure elettorali entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

13. Nel corso della competizione elettorale possono essere ritirate anche singole candidature, mediante apposita richiesta da parte dell'interessato. In caso di candidatura associata ad una lista concorrente, è necessario che la richiesta sia comunicata formalmente al presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata all'ufficio competente per le procedure elettorali entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

Articolo 49 – Rappresentanti di lista

1. I presentatori di ciascuna lista possono designare:

- a) un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale;
- b) un rappresentante di lista per ciascuna commissione per la propaganda elettorale di dipartimento;
- c) un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della commissione elettorale centrale.

2. La designazione deve essere effettuata su appositi moduli predisposti dall'amministrazione, a pena nullità della designazione stessa.

3. Per i rappresentanti di lista nei seggi elettorali, la designazione può essere presentata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio, oppure direttamente ai presidenti di seggio il giorno dell'insediamento del seggio o la mattina del primo giorno delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. Per i rappresentanti di lista in ciascuna delle commissioni di propaganda elettorale, la designazione deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre il termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature.

5. Per la riunione della commissione elettorale centrale, la designazione del rappresentante di lista deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio.

6. In caso di presentazione della lista per elezioni in più consessi, non è consentita la designazione di più di un rappresentante per seggio.

7. Qualora le liste presentate nei vari organi risultino omonime, i presentatori delle liste potranno indicare il nominativo di un solo rappresentante di lista per le operazioni di scrutinio dei vari organi, purché quest'ultimo possieda il requisito di elettore iscritto ad uno dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento presso il quale svolge tale funzione.

Articolo 50 – Propaganda

1. Presso ogni dipartimento è istituita una commissione per la propaganda elettorale composta dal direttore o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ciascuna lista interessata. Tale commissione ha il compito di stabilire le modalità di svolgimento della propaganda

elettorale, in conformità alla normativa vigente, di assegnare gli spazi per la propaganda stessa, di disciplinare l'uso delle aule per eventuali assemblee e la sospensione dell'attività didattica di cui al comma seguente.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della propaganda elettorale, l'attività didattica, compresi gli esami di profitto e di laurea, è sospesa, per un minimo di tre ore ed un massimo di otto complessive, dal decimo giorno feriale precedente l'inizio delle votazioni e si conclude alle ore 12 del giorno precedente l'inizio delle votazioni.

Articolo 51 – Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in almeno due giorni feriali consecutivi, di norma nel periodo 15 marzo-15 maggio. Al fine di consentire agli studenti di esercitare il diritto di voto, nei giorni di votazione l'attività didattica è sospesa per un'ora durante la mattinata e per un'ora nel pomeriggio. I consigli di dipartimento possono sospendere le lezioni per un periodo ulteriore di due ore nell'arco dei giorni di votazione.

Articolo 52 – Modalità di voto

1. L'elezione dei rappresentanti in tutti gli organi ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato.
2. L'elezione dei rappresentanti degli studenti in ogni organo prevede una scheda apposita.
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e i voti di preferenza sono limitati ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo, con arrotondamento all'intero superiore fino ad un massimo di quattro preferenze.
4. Il voto di lista è validamente espresso, contrassegnando il quadratino in corrispondenza della denominazione della lista o contrassegnando la denominazione della lista stessa. Solo per il senato accademico, il consiglio di amministrazione dell'Università, il comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, il consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario) e il consiglio degli studenti, il voto di preferenza è validamente espresso tracciando un segno sul quadratino a fianco del nominativo del candidato della lista prescelta e prestampato sulla scheda o direttamente sul nominativo del candidato stesso. Per i consigli di dipartimento e per i consigli dei corsi di studio, il voto di preferenza è validamente espresso scrivendo, nelle apposite righe tracciate, sotto la denominazione della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
5. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati, contrassegnando il relativo quadratino e/o nominativo prestampato ovvero trascrivendo il nominativo nelle apposite righe tracciate sotto la denominazione della lista di appartenenza, si intende che abbia votato validamente la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
6. Nel caso di elezioni di rappresentanze nei consigli dei corsi di studio, a candidature individuali, il voto di preferenza è validamente espresso scrivendo, nelle apposite righe tracciate nella scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati prescelti. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Articolo 53 – Casi di nullità

1. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
 - a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - b) solo per il senato accademico, il consiglio di amministrazione dell'Università, il consiglio degli studenti, il comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, il consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario) espressi in eccedenza rispetto a quanto previsto dal precedente articolo, seguendo l'ordine dei candidati presentato dalla lista;

- c) indicati dall'elettore in eccedenza rispetto al numero delle preferenze esprimibili che dovranno essere pari alle righe riportate sulla scheda;
- d) se il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano necessariamente la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista. Inoltre, qualora l'elettore contrassegni una lista, ma esprima una o più preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella contrassegnata, è valido soltanto il voto di lista.

2. Sono dichiarate nulle le schede che:

- a) presentano contrassegni su più liste;
- b) presentano segni, scritte o espressioni che, in modo inoppugnabile ed inequivocabile, siano idonei a palesare la volontà dell'elettore a far riconoscere la propria identità;
- c) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
- d) non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella in corrispondenza della quale sono stati indicati;
- e) nel caso di cui all'articolo 48, comma 8, presentino esclusivamente riferimento alla lista cui il candidato si è collegato, ferma restando la validità della scheda nel caso, invece, in cui viene riportata l'indicazione del candidato contestualmente al riferimento alla lista cui lo stesso è collegato.

Articolo 54 – Quorum per la validità delle elezioni

- 1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto.
- 2. Se per uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale.
- 3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli organi interessati, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 55 – Seggi elettorali

- 1. Il rettore, con proprio decreto, costituisce le commissioni di seggio composte da un presidente e da almeno due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario attribuite dal presidente, e relativi supplenti.
- 2. Il presidente, il segretario e lo scrutatore sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo sorteggiato tra coloro che risultano iscritti nell'apposito elenco depositato presso l'ufficio competente per le procedure elettorali. Nel caso in cui il personale sorteggiabile non risulti sufficiente a ricoprire il numero degli scrutatori necessari, per la parte residua questi saranno individuati dall'ufficio competente per le procedure elettorali tra il personale tecnico amministrativo in servizio presso l'ateneo.
- 3. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due componenti del seggio, tra i quali o il presidente o il segretario.

Articolo 56 – Operazioni di voto

- 1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
 - a) la consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali;
 - d) l'apposizione della firma da parte di uno dei membri del seggio sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna delle schede elettorali;

- e) il ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la penna che gli è consegnata dai componenti del seggio;
- f) la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell'elettore;
- g) la riconsegna delle medesime ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne;
- h) la verifica da parte di un componente del seggio dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.

Articolo 57 – Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio dopo la conclusione delle votazioni. Si procede allo scrutinio seguendo l'ordine dettato dal verbale.

Articolo 58 – Risultati elettorali

1. Per il sistema di voto a liste concorrenti, fatta eccezione per i consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:

- verifica del raggiungimento del quorum di validità previsto per ciascun organo;
- aggregazione dei voti;
- determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista e della cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

2. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati disponibili, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Per ciascun organo, la commissione proclama eletti quei candidati di ciascuna lista che hanno riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. Per il sistema di voto a liste concorrenti nei consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:

- verifica il raggiungimento del quorum di validità previsto per ciascun organo;
- determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato, distinguendoli in base al corso di studio di appartenenza facenti parte dell'aggregazione. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

4. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere per i corsi di studio facenti parte dell'aggregazione e quindi si scelgono, per ogni singolo corso di studio, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista, per la componente studentesca spettante a ogni singolo corso di studio facente parte dell'aggregazione, avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, per uno o più corsi di studio, il posto nel corso di studio in questione è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati per quel

corso di studio, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti, a condizione che siano presenti candidati iscritti a quel determinato corso. La commissione, in riferimento ad ogni quota di rappresentanti spettante al singolo corso di studio facente parte dell'aggregazione, dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

5. Nei consigli dei corsi di studio nei quali la rappresentanza è espressa con il sistema del voto maggioritario, la commissione elettorale centrale, previa verifica del raggiungimento del quorum di validità per ciascun organo, dichiara eletti quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso dei consigli dei corsi di studio aggregati la commissione dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze relativamente a ciascun corso di studio facente parte dell'aggregazione. A parità di preferenze è dichiarato eletto il più giovane accademicamente, in riferimento all'università. In caso di ulteriore parità, è dichiarato eletto il più giovane di età.

Articolo 59 – Rappresentanza nel Nucleo di valutazione

1. Nella prima seduta utile dopo l'insediamento, il consiglio degli studenti è convocato per eleggere il rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione individuato tra coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 37, commi 2 e 3.

2. Alle operazioni di voto sovrintende una commissione formata da tre componenti il consesso, tra cui il presidente e il segretario dell'organo. Nel corso delle operazioni elettorali, la commissione è supportata da personale degli uffici amministrativi.

3. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. A tal riguardo la commissione di cui al comma precedente deve adottare ogni misura necessaria per garantire il rispetto della segretezza del voto. I componenti della commissione procedono per ciascun elettore alla consegna di una scheda preventivamente predisposta sulla quale egli esprime una sola preferenza, trascrivendo nell'apposita riga tracciata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato prescelto. Al momento del deposito della scheda votata da parte dell'elettore nell'apposita urna, la commissione attesta su un registro l'avvenuta votazione, apponendo una sigla in corrispondenza del nominativo dell'elettore.

4. terminate le operazioni di voto, la commissione procede alle operazioni di scrutinio, di cui redige un verbale.

5. La votazione è valida purché abbia votato almeno la maggioranza degli aventi diritto.

6. Risulta eletto colui che abbia riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze sarà dichiarato eletto il candidato iscritto da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Articolo 60 – Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze di cui al presente Capo dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

2. In caso di ripetizione delle votazioni di cui all'articolo 54, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative già elette.

Articolo 61 – Incompatibilità

1. Le cariche di membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili. Lo studente che viene eletto in entrambi i consessi dovrà esercitare l'opzione per l'uno o l'altro organo entro tre giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla nomina in entrambi gli organi.

2. Le cariche di cui al comma 1 sono inoltre incompatibili con la carica di componente nel Nucleo di valutazione dell'ateneo nonché con ogni altra carica prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera s) della legge n. 240/2010.

Articolo 62 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il posto è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Costituisce inoltre motivo di decadenza dalla carica di rappresentante in senato accademico ed in consiglio di amministrazione la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo secondo quanto previsto dall'articolo 96 del Capo I del Titolo III del presente regolamento. Limitatamente ai consigli dei corsi aggregati, i rappresentanti degli studenti non decadono dalla carica nel caso in cui trasferiscono la propria iscrizione ad un altro corso di studio facente parte della stessa aggregazione. Limitatamente al nucleo di valutazione, la carica non è attribuita ai non eletti bensì si procede a nuove elezioni, secondo quanto predisposto all'articolo 59.
2. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
3. Se non vi sono altri candidati disponibili, anche di altra lista, il rettore indice nuove elezioni suppletive, salvo che la *vacatio* si verifichi negli ultimi dodici mesi di durata del mandato e purché ne sia data tempestiva comunicazione all'ufficio dell'amministrazione competente.

Articolo 63 – Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono, salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 10.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. La Commissione decide nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento, dandone immediata notificazione all'interessato.
4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

CAPO VI

ELEZIONI COMPONENTI COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA

Articolo 64 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni per la composizione di ciascuna commissione scientifica di area.
2. I componenti di ciascuna commissione, così come individuati all'articolo 110 del Capo II del Titolo III del presente regolamento - quattro professori ordinari, quattro professori associati, tre ricercatori - sono eletti tra il personale afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree, come indicate nel prospetto allegato al medesimo Capo II.
3. La procedura per l'elezione delle commissioni scientifiche di area si svolge in un turno unico e in assenza di candidature ufficiali.

Articolo 65 – Elettorato attivo e passivo

1. Per ciascuna commissione scientifica, l'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai settori scientifico disciplinari ricompresi nell'area scientifica di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, fermi restando i casi di esclusione di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

2. Coloro che afferiscono a settori scientifico disciplinari presenti in più aree devono optare per l'area per la quale intendono esercitare il diritto di voto.

Articolo 66 – Elenchi degli eleggibili

1. Gli elenchi provvisori degli eleggibili sono pubblicati sul sito dell'ateneo unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 6 del Capo I del presente Titolo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dagli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12 del Capo I del presente Titolo.

3. Gli elenchi definitivi degli eleggibili sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Articolo 67 – Preferenze esprimibili

1. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.

Articolo 68 – Quorum di validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se, per ciascun collegio elettorale, ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

2. Se in uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto eventuali designazioni.

Articolo 69 – Risultati elettorali

1. Per ciascuna commissione scientifica d'area, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando che sono predisposte tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle categorie di appartenenza (professori ordinari, professori associati e ricercatori), in modo da ricoprire i posti ad esse assegnati secondo quanto disposto dall'articolo 64, comma 2 del presente Capo. In caso di parità di voti all'interno della stessa categoria, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

2. Nel caso in cui i posti spettanti a ciascuna delle categorie interessate non fossero assegnati per carenza o per mancanza di componenti eletti, questi sono ricoperti dagli eletti appartenenti alle altre restanti categorie, attingendo da una graduatoria generale formata dai rispettivi docenti eletti. In caso di parità di voti fra docenti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

3. Ogni commissione si ritiene regolarmente costituita purché risultino eletti almeno la metà più uno dei componenti previsti.

Articolo 70 – Mandato

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici rinnovabili una sola volta consecutivamente.

Articolo 71 – Incompatibilità

1. La carica di membro delle commissioni scientifiche d'area e quella di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve optare entro tre giorni dalla proclamazione per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

Articolo 72 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, e fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti della graduatoria di appartenenza del componente interessato. Qualora non vi siano nominativi disponibili all'interno della suddetta graduatoria, subentra il primo dei non eletti della graduatoria generale di cui all'articolo 69, comma 2.
2. Non costituisce motivo di decadenza il passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato ovvero dal ruolo di professore associato al ruolo di professore ordinario.
3. Qualora il passaggio di ruolo riguardi un docente facente parte della graduatoria dei non eletti, il nominativo di tale docente è spostato nella graduatoria della nuova categoria nella quale l'interessato è stato nominato.
4. I sostituti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. Qualora non vi siano sostituti utilmente collocati nelle graduatorie e la composizione della commissione non rispetti il numero minimo di componenti previsto all'articolo 69, comma 4 del presente capo, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei dodici mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato.

CAPO VII

ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (personale tecnico-amministrativo, dottorandi e specializzandi, assegnisti di ricerca)

Articolo 73 – Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 6, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel consiglio di dipartimento:
 - a) personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
 - b) dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
 - c) assegnisti di ricerca del dipartimento.
2. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel consiglio di dipartimento trova applicazione la disciplina di cui al Capo IV del presente Titolo.
3. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo si svolgono sulla base di candidature ufficiali e a scrutinio segreto e voto limitato.

Articolo 74 – Elettorato attivo e passivo

1. Per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui alla lett. a) comma 1, dell'articolo 73, ha diritto al voto il personale assegnato al dipartimento a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, con esclusione del personale a tempo determinato. Restano fermi i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 5 Capo I del presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il personale in posizione di distacco in attesa di definitiva assegnazione gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui risulta ancora assegnato. Il personale assegnato a più dipartimenti gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui la percentuale di impegno è più alta ovvero, nel caso in cui la percentuale di impegno è paritaria, dovrà optare per una delle strutture in cui è impegnato e non potrà esercitare una nuova opzione fino a che permane la situazione di parità.
3. Per la rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi di cui alla lett. b), comma 1, dell'articolo 73, riuniti in un unico collegio elettorale, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione che afferiscono al dipartimento. Limitatamente ai dottorandi, sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovano in regime di proroga.

4. Per la rappresentanza degli assegnisti di ricerca di cui alla lett. c), comma 1, dell'articolo 73, hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti coloro che sono titolari di un assegno di ricerca attivato presso il dipartimento.

5. Entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, il competente ufficio dell'amministrazione predispone in via definitiva gli elenchi elettorali.

Articolo 75 – Rappresentanze

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge una rappresentanza pari al 7% del personale docente afferente al dipartimento arrotondato all'intero superiore.

2. I dottorandi e gli specializzandi eleggono un rappresentante se il numero dei docenti afferenti al dipartimento è inferiore o pari a settanta unità; due rappresentanti se tale numero è superiore a settanta unità.

3. Gli assegnisti di ricerca eleggono un rappresentante.

Articolo 76 – Candidature e quorum di validità della votazione

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare, entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni presso il competente ufficio dell'amministrazione, una propria dichiarazione di candidatura, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web dell'ateneo.

2. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze di cui alle lett. a) e c) dell'articolo 73 sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto; le votazioni per le designazioni elettive della rappresentanza di cui alla lett. b) dell'articolo 73 sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, non si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta nei dodici mesi successivi la conclusione della procedura elettorale.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze nel consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 77 – Preferenze esprimibili

1. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

Articolo 78 – Modalità di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono presso il locale adibito a seggio e nell'orario stabilito nel provvedimento d'indizione.

2. Ad ogni elettore è consegnata una scheda appositamente predisposta sulla quale esprime la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome del candidato scelto. La mera indicazione del cognome è considerata valida qualora non sussista omonimia fra più candidati. Nell'ipotesi di candidati che abbiano, oltre al medesimo cognome, anche il medesimo nome, l'elettore dovrà indicare gli elementi di identificazione di ciascun candidato previamente resi noti nelle liste elettorali.

3. L'avvenuta votazione deve essere debitamente annotata da parte della commissione sul registro dei votanti.

Articolo 79 – Risultati elettorali

1. Al termine delle votazioni la commissione di seggio effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio.

2. Sono dichiarate nulle le preferenze che non sono riferite ai nominativi dei candidati ufficiali. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età.

4. Per i rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da minor tempo al rispettivo corso e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

5. Per il rappresentante degli assegnisti di ricerca, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato titolare dell'assegnato di ricerca da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

6. La commissione redige un verbale delle operazioni elettorali, nel quale dovranno risultare: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e le relative firme che certifichino l'esercizio del voto, i rappresentanti da eleggere, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.

Articolo 80 – Mandato

1. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura quattro anni accademici ed è rinnovabile; il mandato delle altre rappresentanze dura due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Articolo 81 – Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, il rappresentante è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria del relativo collegio elettorale ed il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

2. Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il rettore indice elezioni suppletive qualora la vacatio si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato.

3. In caso di ripetizione delle votazioni per mancato raggiungimento del quorum l'eletto dura in carica fino alla scadenza del mandato della relativa componente rappresentativa.

TITOLO III ORGANI COLLEGIALI

CAPO I SENATO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMMISSIONI MISTE

Articolo 82 – Calendario delle adunanze

1. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, di seguito rispettivamente "organo", si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno solare dal rettore, in qualità di presidente.

2. Ciascun organo si riunisce in seduta straordinaria quando:

- a) il presidente ritiene che circostanze urgenti e l'andamento della gestione dell'ateneo lo richiedano;
- b) almeno un terzo dei componenti ne fa motivata richiesta scritta al presidente; in quest'ultimo caso l'organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 83 – Convocazione e ordine del giorno

1. Il presidente convoca l'organo e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il presidente iscrive all'ordine del giorno anche argomenti proposti da un numero di componenti dell'organo non inferiore ad un quarto, arrotondato all'intero superiore, purché la richiesta pervenga entro il termine di 8 giorni dallo svolgimento della seduta programmata.

3. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e contiene l'ordine del giorno della seduta.

4. L'ordine del giorno, formulato in maniera chiara e precisa, indica gli argomenti da trattare e quelli per i quali la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata.

5. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti dell'organo almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi con le modalità di cui al successivo comma 6.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la ricezione almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In particolare, gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica (modalità idonea a sostituire la forma scritta ogni qual volta sia successivamente prevista); in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione presso la sede di servizio. La stessa è comunicata per posta elettronica ai membri dell'altro organo; è inoltre pubblicata sul sito web dell'ateneo.

7. Almeno due giorni prima della seduta i testi delle istruttorie relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili ai componenti dell'organo.

Articolo 84 – Schema di deliberazione

1. La proposta di deliberazione, corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria e vistata dal dirigente del settore di appartenenza, deve contenere:

- l'indicazione delle norme di legge, di statuto o di regolamento presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
- le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
- la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio e l'indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.

Articolo 85 – Validità delle sedute

1. Le adunanze dell'organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento, e se sono presenti almeno la metà più uno dei medesimi; tale *quorum* deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

2. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non venga raggiunto il numero legale, il presidente sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore a trenta minuti, al termine del quale rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

Articolo 86 – Poteri del presidente

1. Il presidente:

- a) convoca e presiede l'organo;
- b) riconosce la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;
- c) (previa motivazione) può ritirare all'inizio della seduta argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- d) può proporre di variare l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- e) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano presenti e concordi tutti i componenti dell'organo; in caso contrario l'argomento può essere posto in discussione ma non può dar luogo a delibera;
- f) dirige i lavori;
- g) modera le discussioni;
- h) concede la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta;
- i) richiama all'ordine i componenti dell'organo nel caso in cui venga turbato il regolare svolgimento della seduta e in caso di reiterazione di comportamenti inappropriati può invitare i membri interessati ad allontanarsi dalla seduta;

- j) dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti sull'argomento;
 - k) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
 - l) dichiara sciolta la seduta;
 - m) firma il processo verbale insieme al segretario.
2. In caso di impedimento o assenza del rettore, o nel caso in cui lo stesso si trovi in situazioni di incompatibilità, le funzioni di presidente sono assunte dal prorettore vicario.
 3. Nel caso in cui si configurino situazioni di incompatibilità sia del rettore che del prorettore vicario, le funzioni di presidente sono assunte per il senato accademico dal decano dei professori ordinari e dal consigliere docente con maggiore anzianità accademica per il consiglio di amministrazione.
 4. In caso di cessazione dalla carica di rettore per qualsiasi causa determinatasi le funzioni di presidente sono assunte dal decano dei senatori professori ordinari.

Articolo 87 – Funzioni di segretario verbalizzante

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale. In caso di suo impedimento o assenza tali funzioni sono esercitate dal vicedirettore. In caso di contemporaneo impedimento del direttore generale e del vicedirettore, anche per il verificarsi di situazioni di incompatibilità, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario incaricato dal direttore generale.

Articolo 88 – Diritto di iniziativa

1. Ogni componente dell'organo ha il diritto di iniziativa che esercita attraverso la presentazione al presidente di interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo, proposte di deliberazione o emendamenti ad atti sottoposti alla votazione.

Articolo 89 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al presidente per sapere:
 - se è al corrente di un determinato fatto-avvenimento e se questo corrisponde o meno a verità;
 - quali iniziative intende intraprendere in relazione al manifestarsi di un fatto-avvenimento correlato direttamente alla vita dell'ateneo.
2. L'interrogazione viene, di norma, presentata prima dell'inizio della seduta e comunque nei termini congrui per consentire una risposta. In caso contrario il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza delle motivazioni di necessità ed urgenza tali da richiedere una risposta immediata, altrimenti ne dispone il rinvio alla seduta successiva.
3. Il testo dell'interrogazione e la relativa risposta vengono riportate integralmente nel verbale della seduta.

Articolo 90 – Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di documento tendente a promuovere una deliberazione dell'organo su questioni che siano di interesse diretto o indiretto per la comunità universitaria. Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta, il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza tali da richiedere una discussione immediata, ed una eventuale approvazione; diversamente ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 91 – Proposta di delibera

1. La proposta di delibera consiste nella richiesta di esame, in corso di seduta, di uno o più argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Su di essa decide il presidente con le modalità di cui all'articolo 86, comma 1, lett. e).

Articolo 92 – Emendamento

1. L'emendamento consiste in una proposta di cambiamento, per soppressione, sostituzione o aggiunta, di una proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, in forma scritta, in relazione all'argomento in esame, all'inizio o nel corso dell'illustrazione e della discussione generale, e comunque prima dell'inizio delle votazioni. Ogni emendamento può essere illustrato da un presentatore; in tal caso può chiedere e ottenere la parola un componente contrario per replicare. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.

Articolo 93 – Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza

1. Al fine di acquisire ogni utile elemento di giudizio sugli argomenti in discussione, i senatori e i consiglieri hanno diritto di chiedere informazioni e chiarimenti relativamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai funzionari che hanno predisposto le relative istruttorie.

2. Ai senatori e consiglieri è consentito l'accesso informale alla documentazione amministrativa sulle tematiche che riguardano la vita dell'ateneo, in quanto necessario al corretto espletamento del proprio mandato. Ove sussistano dubbi sull'accessibilità del documento, l'accesso avviene nella forma scritta e nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e privacy; in tal caso l'accesso è consentito con provvedimento del rettore o del direttore generale in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 241.

3. I componenti dell'organo sono tenuti al vincolo della segretezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'espletamento del proprio mandato, ai sensi del regolamento di ateneo per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e del regolamento di ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003.

Articolo 94 – Decadenza

1. La mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, così come la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive, comportano la decadenza dalla carica.

Articolo 95 – Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'organo possono partecipare solo gli aventi diritto.

2. È facoltà del presidente, anche su proposta di singoli membri, invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare sugli argomenti relativi ai settori di competenza. Su invito del presidente possono inoltre partecipare alle sedute dirigenti, funzionari, docenti competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame dell'organo, anche estranei all'amministrazione, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso, essi si allontanano prima della votazione.

3. Alle sedute è presente inoltre, a supporto del direttore generale che esercita la funzione di segretario, il personale amministrativo da lui appositamente incaricato.

4. L'organo può deliberare di tenere sedute in tutto o in parte pubbliche; al momento della votazione devono comunque essere presenti i soli componenti dell'organo.

5. Nessun componente dell'organo può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum di validità della seduta e della deliberazione.

Articolo 96 – Comunicazioni

1. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la lettura delle comunicazioni.
2. La comunicazione consiste in una informazione data all'organo su atti, fatti e avvenimenti di interesse per la comunità universitaria.
3. Il presidente può consentire ad ogni componente dell'organo di esporre una o più comunicazioni di cui abbia ricevuto informazione in precedenza.

Articolo 97 – *Discussione e modalità di voto*

1. Il presidente illustra, o invita uno dei soggetti di cui al precedente articolo 95, comma 2, a illustrare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sui quali apre la discussione; il presidente ha la facoltà di invitare un membro dell'organo a farlo in sua vece.
2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nella convocazione; la sequenza di trattazione degli argomenti può essere variata, in apertura di seduta, su proposta del presidente o di uno o più componenti. Sulla proposta si esprime l'organo con il *quorum* ordinariamente richiesto per le deliberazioni.
3. I componenti dell'organo che intendono intervenire nella discussione devono iscriversi presso la presidenza.
4. A conclusione degli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'organo a deliberare; a questo punto sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.
5. Il presidente stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:
 - a) se le deliberazioni si riferiscono a questioni che riguardano singole persone;
 - b) su richiesta di almeno un membro dell'organo accolta dalla maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti di ateneo richiedano quorum qualificati.
8. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 98 – *Esecutività delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni dell'organo sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Articolo 99 – *Verbale delle sedute*

1. Delle sedute dell'organo è redatto processo verbale, nel quale si riportano:
 - a) luogo, anno, mese, giorno e ora dell'adunanza;
 - b) ordine del giorno della seduta;
 - c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, di coloro che hanno giustificato l'assenza (l'assenza deve essere giustificata per iscritto, adducendo i motivi dell'impedimento);
 - d) indicazione di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di segretario;
 - e) indicazione di soggetti presenti alla discussione;
 - f) gli atti e i documenti allegati;
 - g) una sintesi della discussione, gli interventi formulati in forma scritta di cui si richieda al segretario l'inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
 - h) le deliberazioni adottate.
2. Deve inoltre essere riportato nel verbale l'esito della votazione e la proclamazione da parte del presidente.

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 98, comma 1, il verbale, salvo il caso in cui sia approvato seduta stante, di norma viene approvato nella seduta immediatamente successiva. In tale ultimo caso è messo a disposizione dei componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della seduta nella quale avviene l'approvazione. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale.
4. A supporto della verbalizzazione, le sedute dell'organo sono registrate. Le registrazioni sono conservate a cura del segretario fino all'approvazione del relativo verbale, dopodiché sono distrutte.
5. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 100 – Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni e i verbali dell'organo sono pubblici. Dopo la loro approvazione le delibere sono pubblicate sul sito web dell'ateneo e accessibili attraverso la rete di ateneo.
2. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 101 – Commissioni permanenti senato accademico e consiglio di amministrazione

1. Sono costituite le seguenti commissioni permanenti miste fra senato accademico e consiglio di amministrazione allo scopo di trattare tematiche comuni:
 - a) Commissione I - Didattica e attività studentesche;
 - b) Commissione II - Ricerca e internazionalizzazione;
 - c) Commissione III - Politiche del personale;
 - d) Commissione IV - Edilizia ed impiantistica;
 - e) Commissione V - Bilancio, programmazione e sviluppo.
2. Ciascuno degli organismi di cui al comma 1, nell'ambito individualmente attribuito, ha compiti consultivi ed istruttori nei confronti degli Organi, ai quali possono altresì proporre delibere.
3. In caso di tematiche di interesse comune a più commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.

Articolo 102 – Altre commissioni

1. Per materie particolari, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare l'istituzione di commissioni anche partecipate da persone esterne agli organi e all'ateneo di durata non superiore a due anni accademici.

Articolo 103 – Composizione delle commissioni permanenti

1. Le commissioni di cui all'articolo 101, fatta eccezione per la Commissione I di cui al successivo comma 2, sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a dieci, individuati, su proposta del rettore, dal senato e dal consiglio tra i propri componenti, in modo che risulti garantita la rappresentatività dei due organi e dei settori culturali. Di ciascuna commissione fa comunque parte un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ed un rappresentante degli studenti, designati tra i propri membri dalle stesse componenti congiunte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. La Commissione I è composta pariteticamente da tutti i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione più il presidente del consiglio degli studenti, e da un pari numero di docenti, compreso il presidente, individuati, ad eccezione di quest'ultimo, all'interno della componente nei due organi.
3. È comunque consentito a tutti i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione di partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi commissione.
4. I prorettori competenti per materia possono partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

5. Esperti della materia o del tema in discussione possono essere invitati dal presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di ciascuna commissione.

Articolo 104 – Funzioni di Presidente

1. Tutte le commissioni sono presiedute dal rettore, ad eccezione della Commissione I che è presieduta dal prorettore vicario.
2. Ogni commissione elegge al proprio interno il vicepresidente il quale:
 - a. presiede le riunioni della commissione in assenza del presidente e, se richiesto, riferisce al senato accademico ed al consiglio di amministrazione;
 - b. collabora con il presidente alla predisposizione del calendario annuale delle sedute e dell'ordine del giorno di ciascuna di esse.

Articolo 105 – Decadenza

1. Due assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del presidente), comportano la decadenza automatica dalla carica.
2. La sostituzione del decaduto avviene con le modalità di cui all'articolo 103.

Articolo 106 – Segreteria di supporto

1. Ciascuna commissione permanente dispone di una segreteria, secondo la previsione contenuta nell'atto di nomina.
2. Per ciascuna commissione permanente l'amministrazione assicura il servizio di segreteria secondo le modalità di organizzazione interne definite dal direttore generale.

CAPO II

COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 107 – Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, dello statuto, il presente Capo disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni scientifiche di area.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono incaricate di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata, attraverso lo svolgimento di attività istruttorie e valutative sulla base dei criteri generali definiti dal Senato stesso per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca.

Articolo 108 – Composizione

1. Ciascuna commissione scientifica è composta da undici membri, di cui quattro professori ordinari, quattro professori associati e tre ricercatori, eletti con le modalità di cui al Capo VI del Titolo II del presente regolamento, tra il personale docente afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree, così come indicate nel prospetto Allegato 1.

Articolo 109 – Presidente e segretario

1. Ciascuna commissione è convocata entro un mese dal decreto di nomina dal decano dei professori ordinari che ne fanno parte; nella prima riunione, presieduta dal decano, la commissione designa al proprio interno fra i professori, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente. Il presidente può designare, fra i professori componenti della commissione stessa, un vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza temporanei.
2. Il presidente designa inoltre, fra i componenti della commissione, un segretario con funzioni di verbalizzante.

Articolo 110 – Convocazione

1. Ciascuna commissione è convocata dal presidente secondo il calendario stabilito sulla base degli adempimenti cui è tenuto l'ateneo in materia di ripartizione dei fondi di ricerca. La commissione può essere convocata in seduta straordinaria qualora il presidente lo reputi opportuno in presenza di particolari circostanze, ovvero vi sia motivata richiesta scritta da parte di almeno la metà più uno dei componenti.
2. La convocazione avviene con almeno cinque giorni d'anticipo, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.
3. Per motivi di urgenza i termini previsti dal comma precedente possono essere eccezionalmente derogati.

Articolo 111 – Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni si applica la disciplina in materia prevista nello statuto.
2. Le deliberazioni nelle commissioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al competente ufficio dell'amministrazione centrale per gli adempimenti consequenziali.

CAPO III COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 112 – Numero, composizione e modalità di individuazione dei componenti della commissione paritetica del dipartimento, della commissione paritetica della scuola, della commissione paritetica del corso di studio

1. Presso ciascun dipartimento è istituita una commissione paritetica presieduta dal direttore del dipartimento, o da un suo delegato, e composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio del dipartimento arrotondato al numero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti.
2. Presso ciascuna scuola è istituita una commissione paritetica presieduta dal presidente della scuola, o da un suo delegato, e composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel consiglio della scuola e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso.
3. Presso ciascun corso di studio è istituita una commissione paritetica presieduta dal presidente del corso di studio, o da un suo delegato, e composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel consiglio di corso di studio e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso.
4. L'individuazione dei componenti di cui al comma 1 avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal direttore del dipartimento con modalità definite nel regolamento di funzionamento del dipartimento medesimo. L'elettorato attivo e passivo spetta, per la componente docente a tutti i professori e ricercatori componenti il consiglio di dipartimento, per la componente studentesca a tutti i rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento. Detto regolamento può prevedere che la componente docente sia designata fra i professori e ricercatori facenti parte il consiglio stesso.
5. Qualora la rappresentanza studentesca nel consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1, la commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel consiglio e da un pari numero di docenti.
6. In caso di mancata elezione della componente studentesca in consiglio di dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio afferenti al dipartimento.
7. In caso di mancata elezione degli studenti nel corso di studio, le funzioni della commissione paritetica del corso di studio sono assunte dalla commissione paritetica del dipartimento o della scuola, ove questa sia costituita, qualora le competenze della commissione paritetica del dipartimento cui il corso di studio afferisce siano state attribuite alla scuola.

8. Qualora il rinnovo delle componenti studentesche comporti una variazione del numero dei rappresentanti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità delle commissioni.

CAPO IV

NORME QUADRO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Articolo 113 – Regolamento del consiglio degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio degli studenti sono fissati nel regolamento previsto dall'articolo 18 dello statuto, che è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso ed è approvato dal senato accademico.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) le modalità di elezione del presidente e i suoi poteri;
 - b) l'individuazione del segretario verbalizzante;
 - c) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;
 - d) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie;
 - e) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - f) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a 9 in corso di anno;
 - g) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
 - h) le modalità per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali e delle delibere delle sedute del consiglio e delle commissioni;
 - i) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - j) le ipotesi in cui le delibere devono essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - k) i diritti e i doveri dei componenti;
 - l) le modalità di svolgimento della seduta dell'organo compresi i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - m) le norme per l'eventuale costituzione di commissioni permanenti e provvisorie.
3. L'ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal direttore generale.

Articolo 114 – Regolamento Comitato Unico di Garanzia

1. Il regolamento contenente le modalità di costituzione e di funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" dell'Università, previsto dall'articolo 19 dello statuto, deve prevedere:
 - a) la composizione paritetica dell'organo, formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ateneo individuate secondo criteri definiti nel regolamento e da un pari numero di rappresentanti, docenti e tecnici-amministrativi, dell'amministrazione universitaria, ivi compreso il presidente, e da altrettanti supplenti;
 - b) le modalità di designazione dei rappresentanti dell'amministrazione universitaria;
 - c) una composizione che assicuri la presenza paritaria di entrambi i generi;
 - d) la modalità di nomina;
 - e) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;
 - f) le modalità di designazione del presidente;

- g) i compiti del presidente;
 - h) l'individuazione del segretario verbalizzante,
 - i) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie;
 - j) la previsione di una cadenza periodica delle sedute ordinarie;
 - k) le condizioni di validità delle sedute e delle deliberazioni;
 - l) la partecipazione alle sedute del comitato, senza diritto di voto, di due studenti designati dal consiglio degli studenti;
 - m) la possibilità di costituire commissioni e gruppi di lavoro;
 - n) i compiti di natura propositiva, consultiva e di verifica del comitato ed i rapporti con l'amministrazione universitaria;
 - o) la previsione di una relazione annuale entro il 30 marzo di ogni anno sulla situazione del personale dell'università riferita all'anno precedente riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e di studio da trasmettere al rettore ed al direttore generale.
2. L'ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal direttore generale.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Articolo 115 – *Oggetto*

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per l'istituzione e la disattivazione dei dipartimenti, delle scuole interdipartimentali, dei centri e contiene le norme generali per il loro funzionamento.

CAPO I

DIPARTIMENTI

Articolo 116 – *Il dipartimento*

1. Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, il dipartimento è la struttura di base in cui si articola l'ateneo per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Esso è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.

Articolo 117 – *Procedura per l'istituzione e la disattivazione del dipartimento*

1. L'istituzione di un dipartimento è disposta con decreto rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
2. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento può scaturire anche su iniziativa di un gruppo di docenti di almeno cinquanta unità che intendono afferire al dipartimento stesso, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 6, dello statuto per cui tale limite può essere derogato. In tale ipotesi il Senato è tenuto a portarla in discussione e a motivare l'eventuale parere negativo.
3. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento deve contenere:
 - a) le motivazioni e le finalità del dipartimento;
 - b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari;
 - c) l'elenco dei docenti che intendono afferire al dipartimento;
 - d) l'indicazione delle linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare;

- e) l'indicazione dei corsi di studio e di dottorato di ricerca che afferiranno al nuovo dipartimento;
 - f) le eventuali strutture che verrebbero ad essere soppresse e la loro situazione patrimoniale ed economica;
 - g) una scheda tecnica in cui sono indicati locali, laboratori, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle finalità di didattica e di ricerca del costituendo dipartimento, nonché la previsione di fabbisogno di personale tecnico-amministrativo;
 - h) il parere dei consigli delle strutture coinvolte, sotto il profilo delle risorse umane e materiali.
4. Nel decreto di istituzione del dipartimento, sentito il direttore generale, sono definite:
- a) l'assegnazione al nuovo dipartimento delle risorse logistiche e strumentali nonché delle altre risorse necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ivi comprese le risorse finanziarie;
 - b) le procedure per l'espletamento delle operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrativo-contabili delle strutture che eventualmente in esso vanno a confluire, e di quelle connesse all'avvio delle corrispondenti attività del nuovo dipartimento.
5. L'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alla struttura è disposta con separato provvedimento del direttore generale.
6. Il dipartimento viene attivato a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di istituzione.
7. Per quanto riguarda i dipartimenti che non usufruiscono della deroga di cui all'articolo 22.6 dello statuto, nell'ipotesi in cui la componente docente scenda al di sotto del limite delle 50 unità per un periodo di due anni, il consiglio di amministrazione può procedere alla disattivazione. In ogni caso, qualora la componente docente scenda al di sotto del limite delle 40 unità previsto dalla legge 240/2010 per un periodo massimo di un anno, il consiglio di amministrazione procede d'ufficio alla disattivazione del dipartimento.
8. Il consiglio di amministrazione, nel deliberare la disattivazione del dipartimento, determina anche la destinazione delle risorse finanziarie e patrimoniali e l'afferenza del personale docente, sulla base delle manifestazioni di volontà espresse con le modalità di cui al successivo articolo 119. L'assegnazione del personale tecnico amministrativo è disposta con provvedimento del direttore generale.

Articolo 118 – Modifica settori scientifico-disciplinari

1. La modifica dei settori scientifico-disciplinari di un dipartimento è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, previo parere o su proposta del consiglio di dipartimento interessato. Qualora la modifica riguardi un settore scientifico-disciplinare comune a più dipartimenti deve essere acquisito il parere dei consigli dei dipartimenti interessati.

Articolo 119 – Afferenza del personale docente al dipartimento

1. Ogni docente afferisce ad un solo dipartimento.
2. Il docente, al momento della presa di servizio, afferisce al dipartimento che ne ha proposto la chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
3. La richiesta di afferenza ad altro dipartimento, corredata del curriculum del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal dipartimento cui il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e, per conoscenza, ai direttori dei dipartimenti interessati.
4. I consigli dei dipartimenti interessati esprimono parere sulla richiesta di afferenza tenendo conto delle esigenze scientifiche, didattiche ed organizzative. Il dipartimento di appartenenza del docente deve pronunciarsi anche sull'eventuale spostamento delle risorse che la variazione di afferenza comporta.

5. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e i consigli dei dipartimenti interessati, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti in questione, delibera sulla richiesta di afferenza sulla base dei seguenti criteri:

- a) la richiesta di afferenza deve essere coerente con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il dipartimento di destinazione;
- b) tenere conto delle conseguenze della mobilità del richiedente, per il dipartimento di provenienza, sulle violazioni dei limiti di numerosità in relazione a quanto previsto nel precedente articolo 117, comma 7;
- c) devono essere verificate le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente;
- d) in caso di strutture convenzionate con il SSN, qualora il trasferimento comporti l'inserimento in una diversa unità operativa assistenziale, l'afferenza è subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni.

6. A conclusione dell'iter di cui al presente articolo l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo, fatte salve ipotesi eccezionali valutate dagli organi accademici. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.

7. Il termine di cui ai commi 2 e 6 non si applica nell'ipotesi in cui il docente intenda afferire a un dipartimento di nuova istituzione.

Articolo 120 – Corsi di studio interdipartimentali

1. Un corso di studio può afferire a più dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio.

2. Un corso di studio non può essere interdipartimentale se un unico dipartimento contribuisce ad almeno i 2/3 della docenza interna del corso (quota didattica)¹.

3. Negli altri casi un corso di studio può afferire a quei dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui quota didattica sia almeno il 20%.

4. Nel caso di corsi di studio la cui afferenza ad un singolo dipartimento o a più dipartimenti non possa essere determinata secondo i criteri precedenti, l'eventuale afferenza a uno o più dipartimenti è stabilita dal senato accademico, su proposta degli stessi.

5. L'afferenza di un corso di studio ai dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata legale del corso medesimo.

6. Nel caso di corsi di studio interdipartimentali, il senato accademico individua il dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i dipartimenti interessati. Tutti i dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del corso di studio, in relazione alla propria quota didattica.

7. Il dipartimento di riferimento provvede agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dal Regolamento didattico di ateneo relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali.

8. Gli studenti iscritti al corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del consiglio del dipartimento di riferimento.

Articolo 121 – Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del dipartimento

1. Entro novanta giorni dalla sua attivazione il dipartimento si dota di un proprio regolamento di funzionamento, redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto al controllo di legittimità e merito del senato accademico secondo quanto previsto dall'articolo 167 del presente regolamento.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

¹ Per docenza interna si intende il numero di ore di didattica frontale erogati nel corso di studio da docenti di ruolo.

- a) le indicazioni riguardanti le finalità del dipartimento;
- b) la declaratoria di cui all'art. 22, comma 2, dello statuto;
- c) le indicazioni riguardanti la sede del dipartimento, l'eventuale intitolazione della struttura e l'eventuale logo della struttura;
- d) l'indicazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei master, che afferiscono al dipartimento anche non in via esclusiva;
- e) le indicazioni circa la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento, anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. Per quanto concerne le modalità di espressione del voto deve essere fatto riferimento all'articolo 97 del Capo I del Titolo II del presente regolamento;
- f) le indicazioni circa le modalità di elezione e funzionamento della giunta dipartimentale, in osservanza del criterio di semplificazione procedurale e le eventuali competenze che possono essere delegate alla stessa nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 26 dello statuto;
- g) le indicazioni circa l'eventuale attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di sezioni interne al dipartimento prive di rappresentatività esterna, definendone i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze; in ogni caso ad una sezione devono afferire in via esclusiva almeno 10 docenti e alla stessa non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo, né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente;
- h) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi, definendone le specifiche finalità e competenze;
- i) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di laboratori con finalità scientifiche e/o didattiche, definendone le specifiche finalità e competenze e l'organizzazione interna, nel rispetto degli indirizzi e criteri organizzativi generali;
- j) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di commissioni interne, definendone le specifiche finalità e competenze;
- k) le indicazioni circa le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali, anche a fini di comodato, nel rispetto della normativa vigente di ateneo in materia di spazi e di sicurezza;
- l) le modalità per la presentazione di proposte di modifica al regolamento del dipartimento;
- m) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del dipartimento;
- n) le indicazioni circa la sua entrata in vigore.

CAPO II

SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Articolo 122 – Scuole interdipartimentali

1. Ai sensi dell'articolo 28 dello statuto la scuola interdipartimentale è la struttura di raccordo tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche nonché di gestione di servizi comuni.
2. Ciascun dipartimento può essere conteggiato una sola volta ai fini della costituzione di una scuola.

Articolo 123 – Procedura per l'istituzione e la disattivazione della scuola

1. L'istituzione di una scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta motivata di due o più dipartimenti interessati.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere deliberata a maggioranza dei membri dei relativi consigli e deve prevedere:

- a) le finalità della scuola;
 - b) l'elenco dei dipartimenti interessati;
 - c) l'elenco dei corsi di studio coordinati dalla scuola;
 - d) le competenze che i dipartimenti intendono delegare alla scuola, nei limiti definiti dallo statuto;
 - e) le risorse necessarie al suo funzionamento, messe a disposizione dai dipartimenti interessati;
 - f) una bozza di regolamento della scuola.
3. Poiché il numero delle scuole non può essere superiore a dodici, il consiglio di amministrazione terrà conto dei seguenti criteri preferenziali:
- a) priorità temporale nella presentazione della proposta di istituzione;
 - b) proposta avanzata da dipartimenti di cui nessuno facente parte di altre scuole;
 - c) maggior numero di corsi coordinati dalla scuola;
 - d) maggior numero di dipartimenti afferenti alla scuola.
4. L'istituzione della scuola è disposta con decreto rettorale e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio di ateneo.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 122 la scuola:
- a) favorisce, in collaborazione con i dipartimenti interessati, iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi;
 - b) ha facoltà di proporre, sentiti i dipartimenti interessati, o su loro iniziativa, secondo modalità definite nel regolamento di funzionamento della scuola, l'attivazione o la soppressione di corsi di studio che riguardano i dipartimenti ad essa afferenti;
 - c) provvede alla gestione dei servizi comuni ai dipartimenti che ne fanno parte;
 - d) individua criteri omogenei per la progettazione dell'offerta didattica dei corsi di studio dalla stessa coordinati che ne assicurino la qualità e la sostenibilità;
 - e) coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita nonché le attività formative comuni ai corsi di studio;
 - f) promuove e coordina attività di informazione all'esterno sull'offerta didattica;
 - g) coordina le attività di internazionalizzazione.
6. Nel caso in cui alle attività di didattica e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la scuola assume la responsabilità dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, coordina le proposte dei dipartimenti in materia di didattica ed esprime parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse.
7. La scuola può coordinare soltanto corsi di studio afferenti a dipartimenti che fanno tutti parte della scuola.
8. Un dipartimento può far parte di una scuola anche se nessuno dei corsi di studio afferenti al dipartimento è coordinato dalla scuola, purché nella declaratoria del dipartimento sia presente almeno il 50% dei ssd di un ambito di base o caratterizzante dell'ordinamento di almeno uno dei corsi di studio coordinati dalla scuola.
9. Qualora un dipartimento intenda far parte di una scuola già costituita deve presentare al consiglio della scuola una propria motivata proposta, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La scuola, sentiti i dipartimenti che la costituiscono, esprime il proprio parere e rimette la proposta al consiglio di amministrazione che delibera in via definitiva, previo parere del senato accademico.
10. Qualora un dipartimento intenda recedere da una scuola, il relativo consiglio deve presentare una propria proposta motivata, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e su cui delibera in via definitiva il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
11. La disattivazione della scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico su proposta del consiglio della scuola. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.
12. L'elenco delle scuole interdipartimentali istituite nell'ateneo è riportato nell'allegato 2) del presente regolamento.

Articolo 124 – Norme quadro per il regolamento di funzionamento della scuola

1. Le modalità di funzionamento della scuola sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di ateneo ed emanato con decreto del rettore.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a. la denominazione della scuola;
 - b. l'indicazione dei dipartimenti che ne fanno parte;
 - c. l'indicazione dei corsi di studio coordinati dalla scuola;
 - d. la sede;
 - e. le finalità da perseguire;
 - f. le funzioni che andrà a svolgere;
 - g. le competenze ad essa delegate dai dipartimenti;
 - h. la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento, anche mediante rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di ateneo e, in ogni caso, nell'osservanza di quest'ultima. Per quanto concerne le modalità di espressione del voto deve essere fatto riferimento all'articolo 97 del Capo I del Titolo II del presente regolamento;
 - i. le risorse necessarie per il suo funzionamento messe a disposizione della scuola dai dipartimenti che ne fanno parte;
 - j. le modalità per la presentazione di proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio che riguardano i dipartimenti della scuola;
 - k. le regole per la modifica del regolamento della scuola;
 - l. ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento della scuola.
3. Le modifiche al regolamento di funzionamento della scuola sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio e sottoposte al controllo di legittimità e di merito del senato accademico.

CAPO III CENTRI

Sezione I Centri di ateneo

Articolo 125 – Tipologie

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 5, dello statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente regolamento, possono essere istituite le seguenti tipologie di centri di ateneo per promuovere, coordinare e sviluppare attività di ricerca e/o formative ovvero per la gestione o fornitura di servizi di particolare complessità e di interesse generale che interessino in via permanente l'ateneo:
 - a) di ricerca;
 - b) di formazione,
 - c) di servizio.
2. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a più tipologie tra quelle sopra indicate.

Articolo 126 – Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro

1. L'istituzione di un centro di ateneo è deliberata dal consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale.
2. La proposta di istituzione di un centro può essere presentata anche da una o più strutture didattico-scientifiche che ravvisino esigenze di interesse generale.

3. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro, delle ragioni che rendono opportuna la sua istituzione, delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo ritenute necessarie ai fini del suo funzionamento.

4. Il consiglio di amministrazione, nel deliberare l'istituzione del centro, può assegnare ad esso risorse logistiche, di personale e finanziarie; può inoltre conferire alla struttura autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. L'adesione di un docente ad un centro già costituito è approvata dal consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato, e deliberata dal consiglio di amministrazione.

6. La disattivazione del centro è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Costituiscono cause di disattivazione del centro:

a) l'iniziativa del centro stesso, con delibera approvata a maggioranza assoluta del relativo consiglio;

b) l'esito negativo della procedura di verifica di cui al successivo articolo 128.

Il consiglio di amministrazione, in caso di disattivazione del centro, delibera in merito alla destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali dello stesso.

7. L'elenco dei centri di cui al presente articolo è contenuto nell'allegato 3) al presente regolamento.

Articolo 127 – Organi del centro

1. Sono organi di governo del centro di ateneo:

a. il direttore;

b. il consiglio.

Il regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro e alla peculiarità dell'attività svolta.

2. Il direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il consiglio e predisponde la relazione annuale sull'attività del centro stesso, che sottopone al consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltre all'amministrazione universitaria. Ove il centro sia dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di ateneo.

3. Il direttore è designato dal rettore fra i professori dell'ateneo membri del consiglio con regime di impegno a tempo pieno. Ulteriori modalità di nomina potranno essere previste nel caso di centri istituiti in convenzione con enti esterni.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

5. Il direttore designa, tra i professori componenti il consiglio, un vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice è disposta con decreto rettorale.

6. Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del centro. E' convocato e presieduto dal direttore. Il consiglio è costituito in prima composizione dai docenti afferenti al centro più un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, ove al centro sia assegnato personale, eletto da detto personale. Le modalità di composizione del consiglio a regime sono individuate nel regolamento di funzionamento del centro, che deve comunque prevedere una adeguata rappresentanza delle diverse componenti, compresa quella degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi che svolgono attività presso il centro e la componente studentesca laddove il centro sia di tipo b) o c). Per i centri in convenzione la composizione del consiglio e il regolamento di funzionamento del centro sono definiti in conformità a quanto convenuto tra le parti. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo di riferimento del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per

il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 128 – *Verifica attività del centro*

1. L'attività del centro è soggetta a verifica annuale da parte degli organi accademici (delibera consiglio di amministrazione sentito il senato accademico) con riguardo ai risultati ottenuti nell'anno precedente, ai programmi e progetti futuri ed ai connessi profili economico-finanziari, alla coerenza con le politiche e i programmi dell'ateneo. A tal fine il consiglio di amministrazione può avvalersi di apposita commissione designata dal consiglio stesso sentito il senato accademico.

Articolo 129 – *Norme quadro per il regolamento di funzionamento del centro*

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio e sottoposto al controllo di legittimità e merito del senato accademico secondo quanto previsto dall'articolo 167 del presente Regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

- a. la denominazione del centro;
- b. la sede;
- c. le finalità da perseguire;
- d. la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. In particolare l'espressione del voto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 97 del Capo I del Titolo II del presente regolamento;
- e. le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature di cui dispone il centro;
- f. l'organizzazione interna nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal consiglio di amministrazione e dei criteri di organizzazione indicati dal direttore generale;
- g. le modalità per l'eventuale collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati;
- h. le regole per la modifica del regolamento del centro;
- i. ogni altra disposizione ritenuta utile.

Sezione II

Centri interdipartimentali

Articolo 130 – *Tipologie*

1. Ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2 dello statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente regolamento, possono essere costituite le seguenti tipologie di centri interdipartimentali:

- a. di ricerca;
- b. di formazione;
- c. di servizio.

2. I centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicano su progetti e programmi di durata pluriennale e che coinvolgono docenti afferenti a più dipartimenti.

3. I centri interdipartimentali di servizio hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure di gestire e utilizzare servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico e scientifico e di interesse comune a più dipartimenti.

4. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a più tipologie tra quelle sopra indicate.

Articolo 131 – Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro

1. La proposta di istituzione di un centro interdipartimentale deve essere avanzata da almeno due dipartimenti su delibera dei relativi consigli approvata a maggioranza assoluta. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro e delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico amministrativo che i dipartimenti interessati metteranno a disposizione per il funzionamento del centro e l'individuazione di quale tra essi ne cura la gestione ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'istituzione del centro è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale che ne stabilisce la durata minima di almeno un anno.
3. La disattivazione del centro è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previa delibera del consiglio del centro. Si prescinde dalla delibera del centro qualora venga meno il numero minimo di strutture necessarie per l'esistenza del centro o per accertata e prolungata inattività del centro. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.

Articolo 132 – Modalità per adesione e recesso dal centro

1. Qualora un dipartimento intenda aderire ad un centro interdipartimentale già costituito deve presentare motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al direttore del centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del centro. Sull'adesione delibera il consiglio di amministrazione su proposta del consiglio del centro.
2. L'adesione di un docente ad un centro già costituito non comporta l'adesione del relativo dipartimento di afferenza al centro. Tale adesione è deliberata dal consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso che questo non aderisca al centro.
3. Qualora un dipartimento intenda recedere da un centro deve darne comunicazione agli organi del centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il consiglio del centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del consiglio di amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del centro ed il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del centro ovvero dalla adesione del dipartimento al centro stesso.

Articolo 133 – Organi del centro

1. Sono organi di governo del centro interdipartimentale:
 - a. il direttore;
 - b. il consiglio.

Il regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro.

2. Il direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il consiglio e predisponde la relazione annuale sull'attività del centro stesso che sottopone al consiglio per l'approvazione per il successivo inoltrare ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria; organizza il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del centro dai dipartimenti secondo i criteri fissati nei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, dello statuto.
3. Il direttore è eletto dai membri del consiglio tra i professori ordinari e associati con regime di impegno a tempo pieno e i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al centro con le modalità previste dallo statuto per l'elezione del direttore del dipartimento. Nel caso di centro interdipartimentale di ricerca che il consiglio di amministrazione, su proposta del senato

accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l'ateneo, il direttore è designato dal rettore fra i professori dell'ateneo membri del consiglio con regime di impegno a tempo pieno.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il direttore designa, tra i professori e tra i ricercatori a tempo indeterminato componenti del consiglio, un vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice direttore è disposta con decreto rettorale.

6. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del centro. E' convocato e presieduto dal direttore ed è composto dal personale docente afferente al centro e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del centro e da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca che svolgono attività presso il centro. Nel caso in cui il centro sia anche di formazione, fa parte del consiglio anche una rappresentanza studentesca individuata fra gli studenti che fanno parte dei consigli dei dipartimenti aderenti al centro stesso. Alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 134 – Norme quadro per il regolamento di funzionamento del centro

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio e sottoposto al controllo di legittimità e merito del senato accademico secondo quanto previsto dall'articolo 167 del presente regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

- a. la denominazione del centro;
- b. le strutture aderenti;
- c. la sede;
- d. le finalità da perseguire;
- e. la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. In particolare l'espressione del voto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 97 del Capo I del titolo II del presente regolamento;
- f. le modalità per future adesioni da parte di nuovi dipartimenti e/o di singoli docenti,
- g. le modalità per eventuali recessi da parte di dipartimenti e/o singoli docenti;
- h. le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature a disposizione del centro;
- i. le modalità per la gestione amministrativo-contabile;
- j. le modalità per l'eventuale collaborazione con enti e organismi pubblici o privati;
- k. le regole per la modifica del regolamento del centro;
- l. ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del centro.

Articolo 135 – Eventuale attribuzione dell'autonomia gestionale e amministrativa

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può conferire autonomia gestionale e amministrativa con eventuale attribuzione di risorse umane e finanziarie ai centri di cui all'articolo 130 che ritenga di valenza generale e permanente per l'ateneo, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1 devono sussistere le seguenti condizioni:

- a. natura multidisciplinare del centro;
- b. consistenza numerica del centro data dal numero di docenti afferenti e di personale tecnico amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti aderenti al centro;
- c. permanenza nel tempo delle finalità e degli obiettivi da perseguire in coerenza con gli indirizzi e programmi definiti dagli organi centrali di ateneo.

3. L'elenco dei centri di cui al presente articolo è contenuto nell'allegato 4) al presente regolamento.

Sezione III *Altri centri e organismi associativi*

Articolo 136 – Centri interuniversitari, consorzi e altri organismi associativi

1. I centri interuniversitari, i consorzi e gli altri organismi associativi di cui all'articolo 39, 6° e 7° comma dello statuto, sono regolati dalla legislazione vigente in materia e dalle apposite convenzioni attuative.

2. L'elenco dei centri, consorzi e altri organismi associativi di cui al presente articolo è contenuto nell'allegato 5) al presente regolamento.

TITOLO V **SISTEMI DI ATENEO**

Articolo 137 – Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 dello statuto il presente Titolo contiene le norme generali per il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, del Sistema Museale di Ateneo e del Sistema Informatico Dipartimentale e per le loro interconnessioni.

CAPO I **SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

Articolo 138 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, di seguito SBA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'università, denominate "poli bibliotecari", preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale.

2. Il sistema organizza e coordina altresì le attività trasversali ai poli bibliotecari, quali i cataloghi informatizzati di ateneo, le risorse bibliografiche digitali e le riviste elettroniche. Gestisce i servizi centralizzati per la documentazione amministrativa, l'archivio e la biblioteca di deposito di ateneo, il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico, l'archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell'ateneo.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 dello statuto lo SBA è costituito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e delle biblioteche, stabiliscono le linee della politica bibliotecaria, archivistica e documentale di ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 139 – Organi

1. Sono organi dello SBA:

- a. il presidente;
- b. il comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 140 - Il presidente

1. Il presidente dello SBA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predispone la relazione

annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Ai sensi dello statuto è investito di poteri dirigenziali e gestionali che esercita in conformità alla normativa generale ed alla regolamentazione interna di ateneo. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo.

2. Il presidente è nominato dal rettore con proprio decreto tra i professori in ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

3. Il presidente designa tra i professori in ruolo componenti il comitato di indirizzo e controllo un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del vice presidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 141 – Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo dello SBA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'ateneo. In particolare spetta al comitato:

- a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
- b) approvare il piano generale delle attività;
- c) promuovere la cooperazione tra i poli bibliotecari;
- d) formulare direttive generali sugli obiettivi dei servizi bibliotecari;
- e) approvare il regolamento di funzionamento dello SBA;
- f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altri atenei, istituzioni nazionali e internazionali, pubblici e privati;
- g) approvare i prospetti economici e finanziari del sistema utili per la definizione del bilancio unico di ateneo ed esercitare gli altri compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) approvare la ripartizione dei finanziamenti ai poli;
- i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
- j) verificare le attività svolte dalle strutture bibliotecarie sulla base di obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente del sistema;
- b) i coordinatori scientifici dei poli bibliotecari;
- c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema;
- d) due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio degli studenti.

3. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore organizzativo del sistema con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, i responsabili bibliotecari di polo e, su invito del presidente, esperti o altre personalità.

5. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 142 – Organizzazione dello SBA

1. Lo SBA è articolato in poli bibliotecari che costituiscono le strutture di servizio del sistema.

2. L'elenco dei poli bibliotecari con l'indicazione della articolazione in sedi e dei dipartimenti di riferimento è contenuto nell'allegato 6) al presente regolamento.

3. Con provvedimento del direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale allo SBA.

Articolo 143 – Il coordinatore organizzativo dello SBA

1. Il coordinatore organizzativo dello SBA è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il personale dell'area biblioteche nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, biblioteconomica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'articolo 140, comma 1.

Articolo 144 – Il polo bibliotecario

1. Il polo bibliotecario è l'unità di base dello SBA e risulta dall'aggregazione delle biblioteche, dei fondi librari e dei centri di documentazione secondo criteri di affinità disciplinare ed esigenze logistiche. Ciascun polo può essere articolato su più sedi, così come indicato nell'allegato di cui al precedente articolo 142, comma 2 e fornisce servizi biblioteconomici e bibliografici agli utenti secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture di riferimento.

Articolo 145 – Organi del polo

1. Sono organi del polo:

- a) il coordinatore scientifico;
- b) il comitato scientifico.

2. Il coordinatore scientifico di polo è eletto dal comitato scientifico tra i docenti in ruolo che ne fanno parte. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta. Il coordinatore scientifico esercita funzioni di iniziativa e di promozione, convoca e presiede le riunioni del comitato e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato stesso.

3. Il comitato scientifico è composto da:

- a. il coordinatore scientifico del polo che lo presiede;
- b. una rappresentanza del personale docente designata dai consigli dei dipartimenti afferenti al polo in numero di: tre per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a due, due se il numero dei dipartimenti è tre o quattro, e uno se il numero dei dipartimenti è superiore a quattro, ivi compreso il coordinatore di cui alla lettera a);
- c. una rappresentanza degli studenti pari alla metà della rappresentanza dei docenti arrotondata all'intero inferiore, eletta tramite assemblea congiunta di tutti i rappresentanti degli studenti componenti dei singoli consigli di dipartimento afferenti al polo, convocata, presieduta e verbalizzata da un funzionario incaricato che afferisce al polo stesso. Il metodo elettivo si rifà al modello a liste concorrenti con preferenza singola come nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti;
- d. due rappresentanti del personale tecnico amministrativo dedicato al polo, designati al suo interno nell'ipotesi di sede unica. Nel caso in cui il polo sia dislocato su più sedi è previsto un rappresentante per sede.

4. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, il responsabile bibliotecario di polo, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili delle biblioteche del polo stesso.

5. Il comitato scientifico determina, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal comitato di indirizzo e di controllo, le linee di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici dell'area disciplinare di competenza del polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del polo; indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione, approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del polo.

6. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 146 – Responsabile bibliotecario di polo

1. Il responsabile bibliotecario di polo è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il

personale dell'area biblioteche nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il responsabile bibliotecario di polo progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi, svolge funzioni di supporto al coordinatore scientifico e le funzioni delegate nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo ed esercita gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal direttore generale.

Articolo 147 – Norma di coordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 dello statuto lo SBA definisce con il Sistema Museale di Ateneo quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

CAPO II SISTEMA MUSEALE

Articolo 148 – Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo, di seguito SMA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture museali dell'università, denominate "poli museali", preposto allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio museale e delle collezioni dell'ateneo. Obiettivo dello SMA è la progressiva integrazione del complesso dei musei e delle collezioni dell'ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare.

2. In particolare lo SMA ha il compito di promuovere e curare la conservazione del patrimonio museale dell'ateneo; promuovere e sostenere i progetti di sviluppo museale, anche in nuove sedi, i programmi di nuove acquisizioni e di restauro di reperti, i programmi di catalogazione delle collezioni; promuovere e coordinare le attività espositive permanenti e le esibizioni temporanee, l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, la partecipazione dell'università a progetti museologici locali, regionali, nazionali e internazionali; promuovere e curare la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative; gestire i servizi centralizzati relativi alle attività museali; organizzare e coordinare le attività trasversali ai poli quali la promozione di eventi espositivi, la gestione dei punti di vendita e il bookshop.

3 Per le attività di cui al comma 2, lo SMA può avvalersi anche di strutture o enti esterni all'ateneo o da esso partecipati.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto, lo SMA è costituito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e dei musei, stabiliscono le linee della politica museale di ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 149 – Organi

1. Sono organi dello SMA:

- a) il presidente;
- b) il comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 150 – Il presidente

1. Il presidente dello SMA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso e predisponde la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il

successivo inoltre all'amministrazione universitaria. Ai sensi dello statuto è investito di poteri dirigenziali e gestionali che esercita in conformità alla normativa generale ed alla regolamentazione interna di ateneo. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo.

2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal rettore tra i professori in ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il presidente designa tra i professori in ruolo componenti il comitato di indirizzo e controllo un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del vice presidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 151 – Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato ha funzioni di indirizzo e controllo dello SMA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'ateneo. In particolare spetta al comitato:

- a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
- b) approvare il piano generale delle attività;
- c) promuovere la cooperazione tra i poli museali,
- d) formulare direttive sugli obiettivi dei servizi museali;
- e) approvare il regolamento di funzionamento dello SMA;
- f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private;
- g) approvare i prospetti economici e finanziari dello SMA utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) esercitare i compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed approvare la ripartizione dei finanziamenti ai poli museali;
- i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
- j) verificare le attività svolte dalle strutture museali sulla base degli obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.

2. Il comitato è composto da:

- a) il presidente dello SMA;
- b) i coordinatori scientifici dei poli museali e gli altri coordinatori scientifici delle sezioni nel caso in cui il polo sia articolato in sezioni;
- c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo del sistema;
- d) due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli studenti.

3. Alle riunioni del comitato partecipa, con diritto di voto limitatamente alle materie di cui alle lettere a), c), f), il direttore del centro di cui al successivo articolo 152, comma 2.

4. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il coordinatore organizzativo del sistema.

5. Alle riunioni del comitato possono partecipare senza diritto di voto i responsabili museali di polo e, su invito del presidente, esperti o altre personalità.

6. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 152 – Organizzazione dello SMA

1. Lo SMA è articolato in poli museali che costituiscono le strutture di servizio del sistema. Ogni polo, anche su proposta del comitato scientifico del polo, può essere articolato in sezioni in base al numero e alla rilevanza dei musei che ne fanno parte.

2. Dello SMA fa parte, ai soli fini scientifici e per fini di politica culturale comune e condivisa, il centro di ateneo Museo di Storia naturale, centro dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

3. L'elenco dei poli museali, con l'indicazione delle eventuali articolazioni in sezioni, delle rispettive sedi e dei dipartimenti di riferimento del polo e delle sezioni, è contenuto nell'allegato 7) al presente regolamento.
4. Con provvedimento del direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.
5. Allo SMA possono aderire anche musei appartenenti a istituzioni esterne all'ateneo o da esso partecipate. Le adesioni e le modalità di collaborazione sono definite da apposite convenzioni approvate dal senato accademico.

Articolo 153 – Il coordinatore organizzativo dello SMA

1. Il coordinatore organizzativo dello SMA è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il personale tecnico-amministrativo nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'articolo 150, comma 1.

Articolo 154 – Il polo museale

1. Il polo museale è l'unità di base dello SMA e risulta dall'aggregazione dei musei e delle collezioni di ateneo secondo criteri di affinità disciplinare e/o progettualità condivisa. Ciascun polo può essere articolato in sezioni o su più sedi, così come indicato nell'allegato di cui al precedente articolo 152, comma 3, e fornisce servizi agli utenti secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture di riferimento.
2. I poli conservano collezioni nate a fini didattici e di ricerca, secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture di riferimento.
3. I poli espongono al pubblico le loro collezioni permanenti ed organizzano eventi espositivi tematici, anche attraverso scambi e prestiti con altri musei e con soggetti privati. Programmano i laboratori didattici, per le scuole di ogni ordine e grado. Perseguono un uso più razionale delle risorse disponibili, in modo da rendere congrui i costi connessi alla loro gestione, mediante le acquisizioni centralizzate e la cooperazione nei servizi e la loro armonizzazione.

Articolo 155 – Organi del polo

1. Sono organi del polo:
 - a) il coordinatore scientifico;
 - b) il comitato scientifico.
2. Il coordinatore scientifico del polo è eletto dal comitato scientifico tra i docenti in ruolo (professori e ricercatori) che ne fanno parte o fra i coordinatori di sezione se il polo è articolato in sezioni. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni rinnovabili una sola volta. Il coordinatore scientifico esercita funzioni di iniziativa e di promozione, convoca e presiede le riunioni del comitato e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato stesso.
3. Il coordinatore scientifico di sezione esercita funzioni di iniziativa e di promozione e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo e dal comitato scientifico del polo. Il coordinatore di sezione è designato dai dipartimenti di riferimento all'interno della rappresentanza di cui al successivo comma 4, lettera b).
4. Il comitato scientifico è composto da:
 - a) il coordinatore scientifico del polo che lo presiede;
 - b) una rappresentanza del personale docente (professori e ricercatori) designata dai consigli dei dipartimenti di riferimento del polo in numero di tre per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a due e due altrimenti, fino ad un massimo di 8

- rappresentanti, ivi compresi il coordinatore scientifico di cui alla lettera a) e i coordinatori di sezione di cui al precedente comma 3 del presente articolo, se il polo è articolato in sezioni;
- c) un rappresentante degli studenti eletto tramite assemblea congiunta di tutti i rappresentanti degli studenti componenti dei singoli consigli di dipartimento afferenti al polo, convocata, presieduta e verbalizzata da un funzionario incaricato che afferisce al polo stesso. Il metodo elettivo si rifà al modello a liste concorrenti con preferenza singola come nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti.;
 - d) un rappresentante del personale tecnico amministrativo dedicato al polo, designato al suo interno.
5. Alle sedute del comitato partecipa senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile museale di polo.
6. Il comitato scientifico determina, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo, le linee di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici dell'area disciplinare di competenza del polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del polo; indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione, approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del polo.
7. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 156 – Responsabile museale di polo

1. Con provvedimento del direttore generale può essere attribuito l'incarico di responsabile museale di polo individuato tra il personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati assegnato al sistema, sentito il presidente, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico- amministrativo.
2. Il responsabile museale supporta il coordinatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo, propone le soluzioni innovative ed organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e per il soddisfacimento dell'utenza ed esercita gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal direttore generale.

Articolo 157 – Norma di coordinamento

1. Qualora il polo museale sia regolato da apposita convenzione con enti pubblici esterni all'ateneo o dallo stesso partecipati, la presente disciplina trova applicazione laddove compatibile. In tali casi il coordinatore scientifico di cui all'articolo 155 è il rappresentante scientifico della struttura.
2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello statuto, lo SMA definisce con il Sistema Bibliotecario di Ateneo quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

CAPO III SISTEMA INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Articolo 158 – Sistema Informatico Dipartimentale

1. Il Sistema Informatico Dipartimentale, di seguito SID, è un sistema unitario e coordinato di strutture informatiche interdipartimentali dell'Università di Pisa, denominate "poli informatici", preposte all'organizzazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi informatici dei dipartimenti, ad eccezione dei servizi comuni a tutte le strutture dell'ateneo, che sono erogati dal competente ufficio dirigenziale della direzione generale dell'ateneo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 dello statuto, il SID è costituito dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico in centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Gli organi accademici, nell'ambito delle linee della politica per l'informatica, la fonica e la telecomunicazione di ateneo e nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema, stabiliscono gli standard dei servizi e i parametri di valutazione .

Articolo 159 – Organi

1. Sono organi del SID:
 - a) il presidente;
 - b) il comitato di indirizzo e controllo.

Articolo 160 – Il presidente

1. Il presidente del SID rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predispone la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato di indirizzo e controllo per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Ai sensi dello statuto è investito di poteri dirigenziali e gestionali che esercita in conformità alla normativa generale ed alla regolamentazione interna di ateneo. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenente a categoria non inferiore a EP, nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di ateneo.
2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal rettore tra i professori in ruolo a tempo pieno in servizio nell'università. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il presidente designa tra i professori in ruolo componenti il comitato di indirizzo e controllo un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del vice presidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 161 – Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo del SID e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'ateneo. In particolare spetta al comitato:
 - a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
 - b) approvare il piano generale delle attività;
 - c) promuovere la cooperazione e i progetti trasversali tra i poli;
 - d) formulare direttive generali sugli obiettivi dei servizi informatici;
 - e) formulare criteri e direttive per gli acquisti di interesse generale;
 - f) promuovere l'attivazione di tavoli tematici su argomenti di interesse trasversale e/o generale sia tra i diversi poli, sia tra questi e il competente ufficio dirigenziale della direzione generale al fine di garantire l'omogeneità di sviluppo tecnologico delle discipline trattate;
 - g) approvare il regolamento di funzionamento del SID;
 - h) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altre istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private;
 - i) approvare i prospetti economici e finanziari del sistema utili per la definizione del bilancio unico di ateneo ed esercitare gli altri compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - j) approvare la ripartizione dei finanziamenti ai poli;
 - k) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
 - l) verificare le attività svolte dai poli sulla base di obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.
2. Il comitato è composto da:
 - a) il presidente del SID;
 - b) i coordinatori scientifici dei poli informatici;
 - c) il dirigente preposto al competente ufficio dirigenziale della direzione generale;
 - d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema;
 - e) due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio degli studenti.

3. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto il coordinatore organizzativo del sistema con funzione di segretario verbalizzante.
4. Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili informatici di ciascun polo e, su invito del presidente, esperti o altre personalità.
5. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 162 – Organizzazione del SID

1. Il SID è articolato in poli informatici che costituiscono le strutture di servizio del sistema.
2. L'elenco dei poli informatici con l'indicazione dei dipartimenti di riferimento è contenuto nell'allegato 8) al presente regolamento.
3. Con provvedimento del direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.

Articolo 163 – Il coordinatore organizzativo del SID

1. Il coordinatore organizzativo del SID è nominato dal direttore generale, sentito il presidente, tra il personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico- amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'articolo 160, comma 1.

Articolo 164 – Il polo informatico

1. Il polo informatico è l'unità di base del sistema, gestisce ed eroga i servizi informatici a più dipartimenti, secondo le esigenze ed i fini istituzionali dei dipartimenti di riferimento, individuate in base ad affinità culturali e disciplinari, o anche logistiche.
2. I poli organizzano, gestiscono ed erogano i servizi informatici e di rete deputati al supporto delle attività generali, della didattica e della ricerca, dei dipartimenti di riferimento; offrono supporto all'utilizzo dei servizi centralizzati informatici e di rete, gestiscono le aule e i laboratori informatici dedicati alla ricerca o alla didattica dei dipartimenti di riferimento. In sinergia con il competente ufficio dirigenziale della direzione generale e in coordinamento fra loro, organizzano e gestiscono le reti dipartimentali, curano altresì l'assistenza alle postazioni informatiche dei dipartimenti.

Articolo 165 – Organi del polo

1. Sono organi del polo:
 - a) il coordinatore scientifico;
 - b) il comitato scientifico.
2. Il coordinatore scientifico di polo è eletto dal comitato scientifico tra i docenti in ruolo che ne fanno parte. E' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Il coordinatore scientifico esercita funzioni di iniziativa e di promozione, convoca e presiede le riunioni del comitato e cura l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo.
3. Il comitato scientifico è composto da:
 - a) il coordinatore scientifico del polo che lo presiede;
 - b) una rappresentanza del personale docente (professori e ricercatori) designata dai consigli dei dipartimenti di riferimento in numero di due per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a due e uno altrimenti, ivi compreso il coordinatore di cui alla lettera a);
 - c) un rappresentante degli studenti eletto tramite assemblea congiunta di tutti i rappresentanti degli studenti componenti dei singoli consigli di dipartimento afferenti al polo, convocata, presieduta e verbalizzata da un funzionario incaricato che afferisce al polo stesso. Il metodo

elettivo si rifà al modello a liste concorrenti con preferenza singola come nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico dedicato al polo, designato al suo interno.

4. Alle sedute del comitato partecipa senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile informatico di polo.

5. Il comitato scientifico determina, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal comitato di indirizzo e di controllo, le linee di indirizzo generale in merito all'ambito di competenza del polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del polo; indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione; approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del polo.

6. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 166 – Responsabile informatico di polo

1. Con provvedimento del direttore generale è attribuito l'incarico di responsabile informatico di polo individuato tra il personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati assegnato al sistema, sentito il presidente, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo.

2. Il responsabile informatico supporta il coordinatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento e controllo, propone le soluzioni innovative ed organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e per il soddisfacimento dell'utenza ed esercita gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal direttore generale.

Articolo 167 – Norma di coordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, dello statuto, il SID definisce con la competente struttura dirigenziale della direzione generale quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

TITOLO VI CONTROLLO REGOLAMENTI DELLE STRUTTURE

Articolo 168 – Procedura di controllo

1. Ai sensi dell'art. 46 dello statuto i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della competente struttura e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del senato accademico secondo le modalità definite nei successivi commi.

2. La delibera di approvazione dei regolamenti è trasmessa all'amministrazione entro 5 giorni dalla sua approvazione. Il senato accademico, previo eventuale parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza, può, entro 60 giorni dalla trasmissione, richiedere motivatamente alla struttura che lo ha approvato il riesame del regolamento, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non opportune.

3. La procedura di riesame del regolamento da parte della struttura interessata deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei rilievi. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal senato accademico dei vizi di legittimità, il consiglio della struttura interessata è tenuto a prenderne atto, a modificare il regolamento di conseguenza e a procedere al nuovo invio all'amministrazione. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal senato accademico dei vizi di merito, il consiglio della struttura interessata può non adeguarsi ai relativi rilievi con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le norme oggetto di rilievo non possono essere emanate.

4. In assenza di rilievi da parte del senato accademico decorsi 60 giorni dalla trasmissione, ovvero conclusa la procedura di riesame, i regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito di ateneo.

5. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dai commi precedenti.

TITOLO VII **NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI** **SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI**

CAPO I **ORGANIZZAZIONE INTERNA**

Articolo 169 – Oggetto

1 Il presente Capo individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche sia dei servizi centrali di ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal direttore generale.

Articolo 170 – Indirizzi per l'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'ateneo si avvale di strutture amministrative e tecniche sia dei servizi centrali dell'ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattico-scientifiche e di servizio.

2. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1 di seguito definite "unità organizzative", si informa al principio generale della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione; tali funzioni, nel rispetto dei relativi ruoli, agiscono sinergicamente per il perseguimento dei fini istituzionali e del pubblico interesse.

3. L'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo deve inoltre uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- essere coerente con le strategie politiche e funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
- essere dotato di flessibilità in modo da risultare adattabile alle dinamiche dell'ambiente di riferimento ed alle scelte strategiche che provengono dagli organi di direzione politica;
- assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- contemplare l'adozione di misure organizzative capaci di fare "sistema" in modo da superare la dicotomia fra l'amministrazione centrale e le strutture didattico-scientifiche e di servizio;
- ottimizzare l'impiego delle risorse e contenere i costi;
- accrescere la capacità di innovazione e di competitività dell'organizzazione e favorire l'integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
- tendere all'innalzamento della qualità dei servizi amministrativi e tecnici erogati;
- favorire la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo e lo sviluppo delle competenze professionali, anche attraverso l'incentivazione alla mobilità interna e la rotazione degli incarichi;
- creare un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che rafforzino la motivazione ed il senso di appartenenza all'istituzione;
- favorire le migliori condizioni organizzative e di qualità del lavoro;
- garantire la responsabilizzazione del personale attraverso una chiara definizione dei ruoli;
- garantire una chiara definizione della struttura organizzativa, delle sue articolazioni interne, dei rispettivi ambiti di competenza e finalità;
- prevedere un sistema di valutazione interna;

- promuovere ed attuare il principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.
4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, approva il modello generale di organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo sia dell'amministrazione centrale che delle strutture didattico-scientifiche e di servizio.
 5. Per l'apparato tecnico-amministrativo dell'amministrazione centrale, il modello generale individua le unità organizzative di livello dirigenziale e le eventuali altre tipologie di unità organizzative "stabili", nonché le unità organizzative di staff. Per l'apparato tecnico-amministrativo delle strutture didattico-scientifiche e di servizio dotate di autonomia gestionale e amministrativa, il modello individua le unità organizzative funzionali alle attività della struttura. Il modello può inoltre prevedere unità organizzative temporanee, preposte alla realizzazione di programmi o progetti a termine, anche di particolare rilevanza strategica, ovvero allo svolgimento, per periodi definiti, di funzioni di integrazione tra più strutture. Il modello individua altresì lo schema organizzativo da adottare.
 6. Sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo, il direttore generale definisce i criteri di organizzazione delle unità del modello generale approvato di cui ai commi 4 e 5. Spetta inoltre al direttore generale, sentiti i soggetti di cui al comma successivo, l'adozione degli atti di organizzazione che definiscono la struttura interna delle unità del modello ed in particolare: le unità organizzative elementari in cui sono articolate le unità del modello, i relativi ambiti di competenza, i ruoli, le posizioni organizzative e i rispettivi livelli di responsabilità nonché l'attribuzione dei relativi incarichi.
 7. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Essi, nell'ambito delle attività gestionali e amministrative, collaborano con il direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze; organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili.

Articolo 171 – *Fabbisogno personale tecnico-amministrativo*

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del direttore generale, sulla base degli elementi emersi in sede di programmazione, determina il fabbisogno del personale tecnico amministrativo, ivi compresi i dirigenti, necessario al funzionamento dell'ateneo. La definizione del fabbisogno assume un rilevanza strategica e costituisce presupposto necessario e indispensabile per pianificare un'efficace politica del personale improntata alla valorizzazione e sviluppo delle professionalità, alla realizzazione di un sistema di valutazione fondato sul merito.
2. La determinazione del fabbisogno è soggetta a revisione periodica anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione triennale di fabbisogno del personale.
3. L'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture amministrative e tecniche è disposta dal direttore generale.

CAPO II

DIPARTIMENTO INTEGRATO INTERISTITUZIONALE

Articolo 172 – *Dipartimento integrato interistituzionale*

1. Per il perseguimento dell'integrazione e la realizzazione di sinergie fra funzioni di ricerca, di didattica e assistenza, in una logica di complementarietà di offerta tra atenei e sistema sanitario, l'Università riconosce all'interno della propria organizzazione il Dipartimento Integrato Interistituzionale (DIPINT) disciplinato sulla base di intese tra università e Azienda

Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP), in attuazione di specifici protocolli d'intesa adottati a livello regionale.

2. Il DIPINT è una struttura di supporto organizzativo, gestionale e amministrativo preposta all'erogazione di servizi amministrativi finalizzati a promuovere, supportare e valorizzare le attività di ricerca e formazione svolte in modo integrato, in campo biomedico e farmaceutico, dalle strutture dell'università e dell'AOUP.
3. I dipartimenti universitari dell'area medica si avvalgono del supporto organizzativo, gestionale e amministrativo del Dipint per le attività amministrativo-gestionali e didattiche di loro pertinenza esclusiva secondo modalità definite dalla normativa interna di ateneo e, ove necessario, da specifiche norme di coordinamento tra il Dipint ed i dipartimenti interessati.
4. Il DIPINT è posto funzionalmente alle dipendenze del direttore amministrativo dell'Azienda, fatte salve tutte le attività non integrabili o riferite a procedure universitarie per le quali lo stesso è posto alle dipendenze del direttore generale dell'Università.
5. Le modalità di funzionamento del DIPINT sono disciplinate con apposito regolamento adottato dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana d'intesa con il rettore.
6. Al DIPINT è preposto un dirigente i cui criteri di nomina e i cui compiti sono contenuti nel regolamento di funzionamento di cui al comma precedente.
7. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento delle proprie finalità il DIPINT si avvale di personale universitario e di personale del servizio sanitario nazionale.
8. Le attività del DIPINT sono sostenute dal finanziamento della Regione Toscana oltre che da ulteriori fonti di finanziamento individuate nel regolamento di cui al comma 5, comprese quelle derivanti da erogazione di servizi a terzi.

TITOLO VIII ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

Articolo 173 – Norme transitorie

1. In prima applicazione, e limitatamente alle rappresentanze di cui all'articolo 43, comma 1, lettera g), del Capo V del Titolo II del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 45, comma 2, del medesimo Capo nella parte in cui prevede come causa di esclusione dell'elettorato passivo l'essere stato rappresentante nell'organo negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.
2. In sede di prima applicazione dello statuto, per le afferenze dei docenti in occasione della prima attivazione dei dipartimenti, il termine di cui all'articolo 119, comma 2, del Capo I del Titolo IV del presente regolamento è fissato in due anni.
3. Eventuali modifiche agli elenchi allegati al presente regolamento dovute a variazioni apportate alle aree disciplinari e rispettivi settori scientifico-disciplinari nonché all'istituzione, trasformazione o disattivazione delle scuole interdipartimentali, dei centri di ateneo, dei centri interdipartimentali e degli altri centri, consorzi e organismi associativi, nonché dei poli bibliotecari, museali e informatici, sono apportate con decreto rettorale e non sono soggette alla procedura di modifica del presente regolamento.

Articolo 174 – Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore a conclusione del procedimento di controllo di cui all'art. 6 della Legge n. 168/1989 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'ateneo.
2. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le discipline regolamentari emanate con D.R. 25 novembre 1994 n. 01/1430 e successive modifiche, con D.R. 30 ottobre 1997 n. 01/1773 e successive modifiche, con D.R. 2 aprile 2012, n. 4589 come modificato da D.R. 5 aprile 2012, n. 4969 e successivo D.R. 11 luglio 2012, n. 9552, con D.R. 11 luglio 2012,

n. 9548, con D.R. 11 luglio 2012, n. 9551, con D.R. del 18 luglio 2012 n. 9920, come modificato da D.R. 26 settembre 2012 n. 12135, con D.R. n. 11069 del 3 settembre 2012 come modificato con successivo D.R. n. 13656 del 26 ottobre 2012, con D.R. 13 settembre 2012 n. 11613, con D.R. 26 settembre 2012, n. 12132, con D.R. 26 settembre 2012 n. 12134, con D.R. 26 settembre 2012 n. 12135, con D.R. 28 gennaio 2013, n. 3551, limitatamente alla *Disciplina per la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture* e alle *Norme quadro per la predisposizione del regolamento di costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Università di Pisa*, e, comunque, ogni norma regolamentare interna incompatibile con il presente regolamento.

ALLEGATO 1)

AREE DISCIPLINARI E RISPETTIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

01 - Scienze matematiche e informatiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MAT/xx e il settore scientifico disciplinare INF/01
02 - Scienze fisiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla FIS/xx
03 - Scienze chimiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla CHIM/xx
04 - Scienze della terra	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla GEO/xx
05 - Scienze biologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla BIO/xx , M-EDF/01 e M-EDF/02
06 - Scienze mediche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MED/xx , M-EDF/01 e M-EDF/02
07 - Scienze agrarie e veterinarie	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla AGR/xx e VET/xx
08 - Ingegneria civile e architettura	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ICAR/xx e i settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ING-IND/xx (con esclusione dei settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30)e ING-INF/xx
10 - Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla L-ANT/xx, L-ART/xx, L-FIL-LET/xx, L-LIN/xx, L-OR/xx,
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla M-STO/xx, M-DEA/xx, M-GGR/xx, M-FIL/xx, M-PED/xx, M-PSI/xx, M-EDF/01 e M-EDF/02
12 - Scienze giuridiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla IUS/xx
13 - Scienze economiche e statistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SECS-P/xx e SECS-S/xx
14 - Scienze politiche e sociali	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SPS/xx

ALLEGATO 2)

Elenco di SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Scuola Interdipartimentale di Ingegneria

ALLEGATO 3)

Elenco CENTRI DI ATENEO

Centro di ricerche agro-ambientali "E. Avanzi"
Centro di ricerca "E. Piaggio"
Centro di servizi Polo Universitario "Sistemi logistici" – Livorno
Centro Linguistico
Centro Museo di Storia Naturale
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (C.I.S.P.)

ALLEGATO 4)

Elenco CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

Centro interdipartimentale di servizi e ricerca "IT Center"
Centro Interdipartimentale di Microscopia Elettronica (CIME)
Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici (CISE)
Centro Interdipartimentale per l'Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa (CAFRE)
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Health Technology Assessment (CIRHTA)
Centro Interdipartimentale "Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione"
Centro Interdipartimentale di Ricerca "Nutraceutica e Alimentazione per la Salute"
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Biologia e Patologia dell'Invecchiamento
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Scienza e Ingegneria dei Materiali

ALLEGATO 5)

Elenco CENTRI INTERUNIVERSITARI, CONSORZI E ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI

Consorti interuniversitari e associazioni

- Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica CINI
 - Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare CONISMA
 - Consorzio interuniversitario per i trasporti e la logistica NITEL
 - Istituto superiore di oncologia -ISO
 - Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari INRC
 - Consorzio interuniversitario nazionale per la reattività chimica e la catalisi CIRCC
 - Consorzio interuniversitario per la ricerca tecnologica nucleare CIRTEN
 - Consorzio nazionale universitario per le telecomunicazioni CNIT
 - Consorzio "Il giardino di Archimede" - un museo per la matematica
 - Consorzio ICON - italian culture on the net
 - Consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata "G. Bacci"
 - Consorzio polo tecnologico Magona
 - Consorzio universitario per lo studio di problemi geofisici e dell'ambiente marino
 - Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei materiali
INSTM
 - Consorzio universitario in ingegneria per la qualità e l'innovazione QUINN
 - Consorzio CINECA
 - Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia CNISM
 - Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici - ENSIEI
 - Consorzio Interistituzionale progetti elettronici bibliotecari informativi documentari -
CIPE
 - Associazione culturale e scientifica - La Limonaia
 - Associazione " centro di studi e documentazione sulla storia religiosa della toscana" -
Memoria ecclesiae
 - Consorzio PLANETLAB
 - Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso C.I.S.I.A
- Consorzio interuniversitario Ricerche Foniatiche G.Bartalena

Centri Interuniversitari

- Centro interuniversitario di ricerca " Incontri di culture: trasmissione di testi dal greco al siriano all'arabo al latino "

- **Centro interuniversitario di ricerca e consulenza genetica del cane**
- **Centro interuniversitario di ricerca per la pace, l'analisi e la mediazione dei conflitti**
- **Centro interuniversitario di ricerca sui disordini del movimento**
- **Centro interuniversitario di ricerca sulle frane e le erosioni**
- **Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari**
- **Centro interuniversitario per l'Economia delle famiglie e della popolazione (CHILD)**
- **Centro interuniversitario per la ricerca, la didattica e la formazione in medicina**
- **Centro interuniversitario di agronomia ambientale e agroclimatologia CIAAA**
- **Centro interuniversitario di ricerca sul sud Europa CIRES**
- **Centro interuniversitario di ricerca sull'inquinamento da agenti fisici CIRIAF**
- **Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina ed il miglioramento ambientale a fini faunistici CIRSEMAF**
- **Centro interuniversitario per la storia finanziaria italiana CIRSFI**
- **Centro interuniversitario di ricerca sulla storia degli insegnamenti linguistici CIRSIL**
- **Centro interuniversitario per la storia delle istituzioni in toscana CISIT**
- **Centro interuniversitario per la storia delle università italiane CISUI .**
- **Centro interuniversitario di sistemi integrati per l'ambiente marino ISME**
- **Centro di ricerca per la comunicazione e l'apprendimento informale della matematica MATEMATITA**
- **Centro di ricerca e formazione in chirurgia mininvasiva**
- **Centro interuniversitario per la cooperazione scientifica europa-america latina CICSECULA**
- **Centro interuniversitario di ricerca sulla biomasse a destinazione energetica CRIBE**
- **Centro interuniversitario " Biblioteca italiana digitale " CIBID**
- **Centro interuniversitariodi storia culturale CSC**
- **Centro interuniversitario di ricerca sulla storia delle città toscane CIRCIT**
- **Centro interuniversitario di ricerche sull' Età contemporanea (CIREC)**
- **Centro interuniversitario di ricerca sul turismo CIRT**
- **Centro interuniversitario Anatomia funzionale, Patologia statica e delle posture**
- **Centro interuniversitario Rete interuniv. per l'astronomia e l'astrofisica (RIAA)**
- **Centro di ricerca "Ennio De Giorgi"**
- **Centro interuniversitario di ricerca di ricerca di scienze del territorio (CISdT)**
- **Centro interuniversitario di ricerca e formazione sul servizio civile**
- **Centro Interuniversitario di ricerca sulla nautica CIRN**
- **Centro Interuniversitario per lo studio sulla crescita e lo sviluppo economico (CICSES)**

Società partecipate dall'Ateneo

- **Consorzio Pontedera e Tecnologia PONT - TECH**
- **Istituto Italiano di ricerca e di certificazione ferroviaria ITALCERTIFER**
- **Pisa University Press PUP**
- **Consorzio energia toscana CET**
- **Società Ener Gea**

ALLEGATO 6)**Elenco poli bibliotecari e dipartimenti di riferimento**

Polo 1	Agraria Economia Medicina veterinaria	Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali Dipartimento di Economia e management Dipartimento Scienze veterinarie
Polo 2	Scienze politiche e Giurisprudenza	Dipartimento di Scienze politiche Dipartimento di Giurisprudenza
Polo 3	Matematica informatica fisica Chimica Scienze naturali e ambientali	Dipartimento di Matematica Dipartimento di Informatica Dipartimento di Fisica Dipartimento di Chimica e chimica industriale Dipartimento di Biologia Dipartimento di Scienze della terra
Polo 4	Medicina e chirurgia, Farmacia	Dipartimento di Farmacia Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
Polo 5	Ingegneria	Dipartimento di Ingegneria dell'informazione Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni Dipartimento Ingegneria civile e industriale
Polo 6	Lingue e letterature moderne, Antichistica, Filosofia e storia, Storia delle arti	Dipartimento di Civiltà e forme del sapere Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica

ALLEGATO 7)

Elenco poli museali e dipartimenti di riferimento

<p>Polo 1 POLO MUSEALE STRUMENTI SCIENTIFICI</p>	<p>MUSEO DEL CALCOLO</p>	<p>Dipartimento di Informatica Dipartimento di Matematica Dipartimento di Fisica Dipartimento di Ingegneria dell'informazione</p>
<p>Polo 2 POLO MUSEALE GRAFICA</p>	<p>MUSEO DELLA GRAFICA</p>	<p>Dipartimento di Civiltà e forme del sapere</p>
<p>Polo 3 POLO MUSEALE STORICO</p> <p>Il Polo Museale storico è articolato nelle seguenti sezioni: Sezione 1: Orto botanico, Museo botanico (Biologia) Sezione 2: Anatomia, Anatomia patologica, Veterinaria (Dip. di Ricerca traslazionale ..; Dip. di Scienze veterinarie) Sezione 3: Antiquarium, Museo egittologico, Gipsoteca (Dip. di Civiltà e forme del sapere)</p>	<p>MUSEO DI ANATOMIA MUSEO DI ANATOMIA PATOLOGICA MUSEO EGITTOLOGICO MUSEO DI VETERINARIA ANTIQUARIUM GIPSOTECA MUSEO BOTANICO ORTO BOTANICO</p>	<p>Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia Dipartimento di Scienze veterinarie Dipartimento di Biologia Dipartimento di Civiltà e forme del sapere</p>
<p>Polo 4 CENTRO DI ATENEO MUSEO DI STORIA NATURALE E DEL TERRITORIO</p>	<p>MUSEO DI STORIA NATURALE MUSEO DI PALETOLOGIA</p>	

ALLEGATO 8)

Elenco Poli informatici e dipartimenti di riferimento

Polo 1	Dipartimento di Farmacia Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
Polo 2	Dipartimento di Matematica Dipartimento di Informatica Dipartimento di Fisica
Polo 3	Dipartimento di Chimica e chimica industriale Dipartimento di Biologia Dipartimento di Scienze della terra
Polo 4	Dipartimento di Civiltà e forme del sapere Dipartimento di Filologia, letteratura, linguistica Dipartimento di Scienze politiche Dipartimento di Giurisprudenza
Polo 5	Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali Dipartimento di Economia e management Dipartimento di Scienze veterinarie
Polo 6	Dipartimento di Ingegneria dell'informazione Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni Dipartimento di Ingegneria civile e industriale